*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 160° - Numero 262**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 8 novembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

**Senato della Repubblica**

DELIBERA 31 ottobre 2019.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.** (19A07001). . . . . . . . . *Pag.* 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2019.

**Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del *Computer security incident response team* - CSIRT italiano.** (19A06940). . . . . . . . . . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2019.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cerignola e nomina della commissione straordinaria.** (19A06914) . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 5

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 28 ottobre 2019.

**Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2019.** (19A06917) . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 17
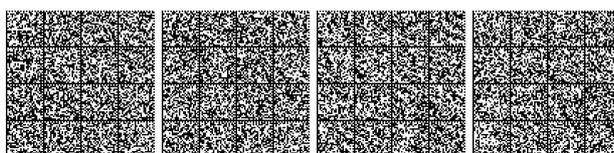
DECRETO 29 ottobre 2019.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu"), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, quindicesima e sedicesima *tranche*.** (19A06911) *Pag.* 29

DECRETO 29 ottobre 2019.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,35% con godimento 1° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025, terza e quarta *tranche*.** (19A06912) . . . . . *Pag.* 30

DECRETO 29 ottobre 2019.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,35% con godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1° aprile 2030, quinta e sesta *tranche*.** (19A06913). . . . . . *Pag.* 32

DECRETO 29 ottobre 2019.

**Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio», in versione *proof*, millesimo 2020.** (19A06928) . . . *Pag.* 33

DECRETO 29 ottobre 2019.

**Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Pizza e mozzarella», in versione *fior di conio*, con elementi colorati, millesimo 2020.** (19A06929). . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 35

DECRETO 29 ottobre 2019.

**Emissione e corso legale della moneta in bronzital da 5 euro della Serie «Mondo sostenibile - Animali in via di estinzione - Tigre», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2020.** (19A06930) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 36

DECRETO 29 ottobre 2019.

**Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «60° Anniversario Olimpiadi di Roma», in versione *proof*, con elementi colorati, millesimo 2020.** (19A06931) . *Pag.* 37

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

DECRETO 18 ottobre 2019.

**Autorizzazione alla «Scuola superiore di analisi transazionale "Seminari romani di analisi transazionale"» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Roma.** (19A06915) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 38

DECRETO 18 ottobre 2019.

**Revoca dell'abilitazione dell'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia.** (19A06916). . . *Pag.* 39

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosulpiride Ipso Pharma». (19A06898). . . . . . . . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Menezon» (19A06899). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipokima» (19A06900) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tilexim» (19A06901). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesalazina Espl» (19A06902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 41

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dequalinio Cloruro e Enossolone Zentiva». (19A06903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 41

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cinacalcet Sandoz». (19A06904). . . . . . . *Pag.* 41

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Candesartan e Idroclorotiazide Pensa». (19A06905). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 42

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carvedilolo Aristo». (19A06906). . . . . . . *Pag.* 42

**Autorità nazionale anticorruzione**

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento. (19A06919) . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 43

Adozione del nuovo regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità. (19A06920) *Pag.* 43

Modifica del regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici. (19A06921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 43

**Istituto nazionale di statistica**

Comunicato relativo all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica). (19A06922). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 43

**Ministero dell'economia e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 ottobre 2019 (19A06923) . . . . . . . . *Pag.* 44

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 ottobre 2019 (19A06924) . . . . . . . . *Pag.* 44

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 ottobre 2019 (19A06925) . . . . . . . . *Pag.* 45

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 ottobre 2019 (19A06926) . . . . . . . . *Pag.* 45

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 ottobre 2019 (19A06927) . . . . . . . . *Pag.* 46
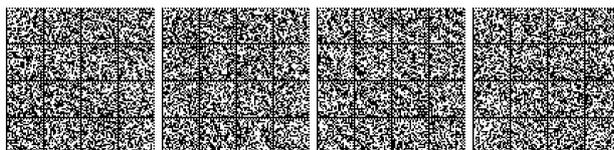
# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 31 ottobre 2019.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.**

Art. 1.

*Istituzione*

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

*Composizione*

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le elezioni suppletive.

6. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

7. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 3.

*Compiti*

1. La Commissione accerta:

*a)* l'entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;

*b)* l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

*c)* l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;

*d)* la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione;

*e)* la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

*f)* l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

*g)* la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;

*h)* le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

*i)* l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;

*l)* eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

*m)* l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età, del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

Art. 4.

*Durata e relazione conclusiva*

1. La Commissione è istituita per la durata della XVIII legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno. La Commissione presenta una relazione scritta, con cadenza annuale e a conclusione dei lavori, sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.
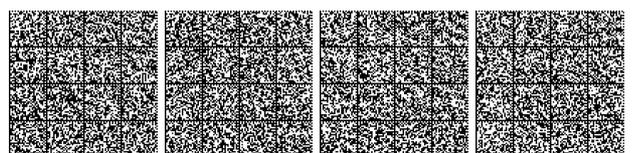
Art. 5.

*Poteri e limiti*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.

5. La Commissione ha facoltà di acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.

6. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 6 dell'art. 2 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

7. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

8. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

9. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

10. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

11. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.

Art. 6.

*Obbligo del segreto*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7.

*Spese di funzionamento*

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2019 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

Roma, 31 ottobre 2019

*Il Presidente:* ALBERTI CASELLATI

LAVORI PREPARATORI

*(Documento XXII, n. 4):*

Presentato dai senatori Tommaso NANNICINI, Edoardo PATRIARCA, Alessandro ALFIERI, Caterina BINI, Monica CIRINNÀ, Eugenio COMINCINI, Giuseppe Luigi Salvatore CUCCA, Vincenzo D'ARIENZO, Valeria FEDELI, Andrea FERRAZZI, Laura GARAVINI, Francesco GIACOBBE, Vanna IORI, Simona Flavia MALPEZZI, Salvatore MARGIOTTA, Antonio MISIANI, Matteo RICHETTI, Dario STEFANO, Valeria VALENTE, Vito VATTUONE il 17 maggio 2018.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 24 luglio 2018, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.

*(Documento XXII, n. 7):*

Presentato dai senatori Loredana DE PETRIS e Vincenzo GARRUTI il 2 luglio 2018.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 24 luglio 2018, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione permanente.

*(Documento XXII, n. 20):*

Presentato dai senatori Mario TURCO, Iunio Valerio ROMANO, Maria Domenica CASTELLONE, Susy MATRISCIANO, Cataldo MININNO, Daniela DONNO, Sabrina RICCIARDI, Agostino SANTILLO, Gabriella DI GIROLAMO il 7 agosto 2019.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 24 settembre 2019, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.

*(Documento XXII, n. 21):*

Presentato dai senatori Vincenzo CARBONE, Domenico DE SIANO, Francesco BATTISTONI, Claudio FAZZONE, Marco SICLARI, Maurizio GASPARRI, Fiammetta MODENA, Sandro Mario BIASOTTI, Dario DAMIANI, Pa-

ola BINETTI, Alberto BARACHINI, Roberta TOFFANIN, Luigi VITALI, Mariarosaria ROSSI, Giacomo CALIENDO, Salvatore SCIASCIA, Giuseppe MOLES, Raffaele FANTETTI, Luigi CESARO, Maria Alessandra GALLONE, Barbara MASINI, Renato SCHIFANI, Enrico AIMI, Antonio BARBONI, Andrea CANGINI, Giancarlo SERAFINI, Elena TESTOR, Maria RIZZOTTI, Gilberto PICHETTO FRATIN, Marco PEROSINO, Massimo Vittorio BERUTTI, Massimo FERRO, Adriano PAROLI, Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, Nazario PAGANO, Paolo ROMANI, Antonio SACCONE, Gaetano QUAGLIARIELLO, Francesco Maria GIRO, Lucio MALAN, Anna Carmela MINUTO, Gabriella GIAMMANCO, Anna Maria BERNINI, Emilio FLORIS, Antonio DE POLI il 9 ottobre 2019.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, l'11 ottobre 2019, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª e della 12ª Commissione permanente.

*(Documento XXII, n. 22):*

Presentato dai senatori Francesco LAFORGIA, Pietro GRASSO, Loredana DE PETRIS, Vasco ERRANI il 16 ottobre 2019.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 17 ottobre 2019, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.

*(Documento XXII, n. 23):*

Presentato dai senatori Tiziana NISINI, William DE VECCHIS, Nadia PIZZOL il 22 ottobre 2019.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 22 ottobre 2019, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.

*(Documento XXII, n. 24):*

Presentato dai senatori Tommaso NANNICINI, Francesco LAFORGIA, Susy MATRISCIANO, Annamaria PARENTE, Julia UNTERBERGER, Giuseppe AUDDINO, Antonella CAMPAGNA, Barbara GUIDOLIN, Mauro Antonio Donato LAUS, Simona Nunzia NOCERINO, Sergio ROMAGNOLI, Iunio Valerio ROMANO il 24 ottobre 2019.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 24 ottobre 2019, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.

La 11ª Commissione permanente ha avviato l'esame congiunto dei documenti XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22 e 23 nella seduta del 23 ottobre 2019. L'esame è proseguito nella seduta del 29 ottobre 2019, con la congiunzione della discussione del documento XXII, n. 24, e con la sua adozione quale testo base per il prosieguo della discussione. Nella seduta del 31 ottobre 2019 la Commissione ha approvato, con modificazioni, il testo base, conferendo alla relatrice PARENTE il mandato a riferire favorevolmente sul testo, come emendato, a proporre l'assorbimento dei documenti connessi XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22 e 23 e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Nella seduta n. 161 del 31 ottobre 2019, l'Assemblea ha discusso dalla sede redigente i documenti XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22, 23 e 24, approvando con votazione dei singoli articoli e con votazione finale il documento XXII, n. 24. Sono risultati assorbiti i connessi documenti XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22 e 23.

**19A07001**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2019.

**Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del *Computer security incident response team* - CSIRT italiano.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, concernente attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione e, in particolare, l'art. 8 riguardante gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e, in particolare, l'art. 17, comma 14;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l'art. 16-*bis*, comma 4;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, le disposizioni in materia di funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale e di sicurezza informatica;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, recante direttiva concernente indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2017;

Ravvisata l'opportunità di costituire il CSIRT italiano presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, al fine di assicurare un più efficace coordinamento e un più stretto raccordo con il punto di contatto unico di cui all'art. 7, comma 3, e l'organo di cui all'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

Ritenuto pertanto, che l'organizzazione del CSIRT italiano debba essere disciplinata, per tutto quanto non previsto dal presente decreto, dal regolamento di cui all'art. 4, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124 e che per il personale di cui si deve avvalere il CSIRT italiano ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
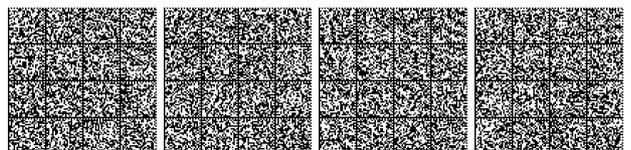
2018, n. 65, si applichi quanto previsto dall'art. 21, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

Ritenuto di adottare con unico decreto sia le disposizioni relative alla costituzione del *Computer security incident response team*-CSIRT italiano presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla sua organizzazione e al suo funzionamento, con effetto dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni del decreto, sia le disposizioni volte ad assicurare, in vista di tale entrata in vigore, la necessaria regolazione transitoria e le misure operative intese a consentire l'effettivo e ordinato trasferimento al medesimo CSIRT italiano delle funzioni in atto svolte dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di CERT nazionale e dall'Agenzia per l'Italia digitale in qualità di CERT-PA, in attuazione del commi 3 e 9 del citato art. 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018;

Ritenuto di dover valorizzare, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, le soluzioni e i servizi messi a punto dall'Agenzia per l'Italia digitale, nell'esercizio delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, per le attività di prevenzione degli incidenti informatici;

ADOTTA
il presente decreto:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, definisce la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del *Computer security incident response team*-CSIRT italiano.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

*a)* AgID, l'Agenzia per l'Italia digitale, istituita ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

*b)* CERT-Nazionale, *computer emergency response team* istituito nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 16-*bis*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

*c)* CERT-PA, *computer emergency response team* pubblica amministrazione, istituito nell'ambito dell'AgID, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

*d)* DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

*e)* decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

*f)* incidente, ogni evento con un effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;

*g)* notifica, la comunicazione di incidente inviata in ottemperanza a obblighi previsti dalla normativa vigente, ovvero a titolo volontario.

Art. 3.

*CSIRT italiano*

1. Il CSIRT italiano è costituito presso il DIS.

2. L'articolazione interna e l'organizzazione del CSIRT italiano sono definiti, per tutto quanto non previsto dal presente decreto, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del regolamento di cui all'art. 4, comma 7, della medesima legge.

Art. 4.

*Compiti del CSIRT italiano*

1. Il CSIRT italiano, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo NIS, svolge:

*a)* i compiti indicati al punto 2 dell'allegato I, relativamente ai settori di cui all'allegato II e ai servizi di cui all'allegato III, al predetto decreto legislativo NIS;

*b)* le funzioni del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di CERT nazionale, e dell'AgID, in qualità di CERT-PA, di cui, rispettivamente, all'art. 16-*bis* del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e all'art. 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, trasferite con le modalità di cui al presente decreto.

2. Il CSIRT italiano svolge altresì ogni altro compito o funzione attribuiti dalla normativa vigente.

3. Il CSIRT italiano riceve le notifiche relative agli incidenti di cui all'art. 12, comma 5, e art. 14, comma 4, del decreto legislativo NIS, nonché quelle trasmesse in ottemperanza a obblighi altrimenti previsti, ovvero a titolo volontario, tramite appositi canali di comunicazione, aventi i requisiti di cui al punto 1, lettera *a)*, dell'allegato I, e mediante modalità tecniche e procedurali, definiti ai sensi dell'art. 8, comma 5, del predetto decreto legislativo.

Art. 5.

*Personale del CSIRT italiano*

1. Per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, il DIS si avvale di un contingente di personale, nei limiti quantitativi previsti dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo NIS. L'ordinamento e il reclutamento di tale personale sono disciplinati dall'art. 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e dal regolamento ivi previsto al comma 1.

Art. 6.

*Trattamento dei dati*

1. Il CSIRT italiano tratta i dati personali nel rispetto delle disposizioni applicabili ai sensi dell'art. 58 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
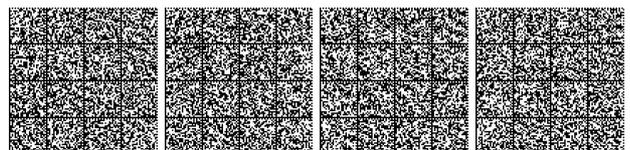
Art. 7.

*Funzionalità del CSIRT italiano*

1. Il DIS adotta le iniziative necessarie al fine di promuovere la conformità del CSIRT italiano ai requisiti di cui all'allegato I, punto 1, del decreto legislativo NIS.

Art. 8.

*Accordi per il trasferimento delle funzioni al CSIRT italiano e per il loro svolgimento*

1. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo, il DIS, il Ministero dello sviluppo economico e l'AgID sottoscrivono appositi accordi per assicurare, a far data dal termine indicato all'art. 9, comma 1, il trasferimento delle funzioni del CERT nazionale e del CERT-PA al CSIRT italiano, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 9, del decreto legislativo NIS.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il CSIRT italiano si avvale dell'AgID ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo NIS, secondo modalità individuate con apposito accordo. Con l'accordo di cui al primo periodo si provvede altresì a disciplinare l'utilizzo dei servizi messi a punto dall'AgID, nonché la loro evoluzione e gestione, anche con riguardo alle necessarie risorse umane e materiali da impiegare per tali attività.

3. L'accordo di cui al comma 2 è definito dal DIS e dall'AgID entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 9.

*Entrata in vigore delle disposizioni e regolazione transitoria*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al fine di consentire l'effettivo e ordinato trasferimento al CSIRT italiano delle funzioni in atto svolte dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di CERT nazionale e dall'AgID in qualità di CERT-PA e di consentire l'avvalimento dell'AgID da parte del CSIRT italiano.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2019

*Il Presidente:* CONTE

*Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2019*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1948*

**19A06940**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2019.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cerignola e nomina della commissione straordinaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Cerignola (Foggia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione ai grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerignola (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Cerignola (Foggia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Umberto Postiglione - prefetto a riposo;

dott.ssa Adriana Sabato - viceprefetto a riposo;

dott. Michele Albertini - dirigente di II fascia - Area I.
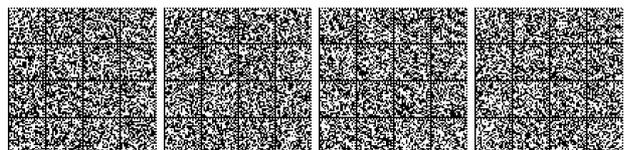
Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2019*
*Ministero dell'interno, foglio n. 2533*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il Comune di Cerignola (Foggia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

All'esito di verifiche svolte dalle forze dell'ordine sugli amministratori eletti e sui componenti dell'apparato burocratico, che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte della criminalità organizzata, il prefetto di Foggia, con decreto del 7 gennaio 2019 successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Foggia, sentito nella seduta del 19 luglio 2019 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Bari e del procuratore della Repubblica di Foggia, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il Comune di Cerignola, importante centro urbano collocato nel vasto territorio del Tavoliere delle Puglie, risente della presenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, come accertato nell'ambito del c.d. processo «Cartagine». La realtà criminale di Cerignola — come riportato nella relazione della direzione investigativa antimafia secondo semestre 2017 — si presenta solida e strutturata imponendosi sul territorio con un consistente numero di affiliati e con un'ingente disponibilità di armi attraverso i quali riesce a diversificare le attività illecite da cui attingere risorse, opportunamente schermate, secondo una logica sempre più affaristica, flessibile e proiettata verso obiettivi di agevole realizzazione.

Le indagini ispettive hanno posto in rilievo l'esistenza di una complessa rete di amicizie, frequentazioni e cointeressenze tra amministratori comunali, dipendenti dell'ente locale e soggetti appartenenti o contigui a famiglie malavitose evidenziando come queste ultime abbiano beneficiato di *favor* nell'acquisizione di pubbliche commesse, negli affidamenti del patrimonio comunale o nell'esercizio di attività commerciali.

La relazione prefettizia si sofferma in particolare sulla figura del sindaco ponendo in rilievo gli assidui rapporti che legano il primo cittadino ad esponenti di rilievo della locale criminalità.

Viene al riguardo evidenziata la vicenda delle nozze di un pluripregiudicato, celebrate dal sindaco che ha anche partecipato al ricevimento nuziale — ove erano presenti numerosi esponenti della locale criminalità, alcuni dei quali condannati anche per reati associativi — pubblicando sui social network alcune immagini dell'evento.

È inoltre emblematico l'episodio occorso durante un'operazione interforze per il contrasto all'abusivismo commerciale nel corso della quale il primo cittadino interveniva in favore di alcuni pregiudicati, elementi di spicco della locale criminalità, gestori di postazioni abusive, chiedendo agli operatori di polizia presenti sul posto ed al dirigente del locale commissariato di soprassedere.

La relazione della commissione d'indagine pone altresì in rilievo che numerosi componenti della compagine elettiva e dell'apparato burocratico sono interessati da precedenti penali e di polizia anche per reati associativi ed hanno frequentazioni o sono riconducibili, a vario titolo, ad ambienti criminali.

Il rispetto dei principi di legalità e buon andamento avrebbe dovuto suggerire a coloro che rivestono cariche pubbliche, soprattutto per quanto attiene alla sfera relazionale, di porre in essere una effettiva presa di distanza da esponenti delle locali organizzazioni malavitose.

Le risultanze dell'accesso ispettivo hanno evidenziato un'illegittima ed anomala commistione nella gestione degli affidamenti di lavori pubblici, con un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato della struttura amministrativa, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione, propri degli organi politici, da quelli gestionali dell'apparato dirigente.

L'organo ispettivo pone in rilievo che l'amministrazione comunale, per l'affidamento di servizi e lavori pubblici, ha fatto ripetutamente ricorso al modello dell'offerta unica, attraverso procedure caratterizzate da anomalie e irregolarità con aggiudicazioni in favore di imprese riconducibili alla criminalità organizzata.

Significativa in tal senso si è rivelata la procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde cittadino alla quale avevano partecipato due imprese. A seguito dell'esclusione di una delle due ditte, in quanto dalla busta contenente l'offerta traspariva l'importo, la gara veniva aggiudicata all'altra società che, senza alcuna spiegazione, rinunciava all'affidamento. L'amministrazione comunale a seguito di ciò, come ampiamente descritto nella relazione della commissione d'indagine, provvedeva in via diretta e senza far valere il principio della rotazione previsto dall'art. 36 del codice degli appalti, ad affidare il servizio alla società inizialmente esclusa.

La relazione del prefetto pone in rilievo che l'impresa in argomento è stata costituita solo dieci giorni prima della scadenza della gara e che sebbene il bando prevedesse l'affidamento del servizio per la durata di due mesi sono stati in seguito disposti numerosi rinnovi realizzando in tal modo frazionamenti di quello che, invero, avrebbe dovuto essere un unico affidamento, eludendo la «soglia» di valore prevista dalla vigente normativa per la quale è obbligatorio richiedere le informazioni antimafia.

Rileva al riguardo cha la menzionata società, destinataria a giugno 2019 di provvedimento interdittivo antimafia, è riconducibile ad una famiglia i cui componenti, titolari di altra società anch'essa destinataria di interdittiva antimafia, sono esponenti di spicco della locale organizzazione criminale.

È altresì emblematico che il primo cittadino abbia espresso parole di condanna nei confronti della prefettura che ha emesso la citata interdittiva ed inoltre, con ordinanza sindacale del luglio 2019, ha addirittura incaricato la stessa azienda di rimuovere alcuni alberi pericolanti in palese violazione dell'art. 94 del codice antimafia che prevede la riso-

luzione, da parte della stazione appaltante, dei rapporti contrattuali in itinere in caso di adozione di informazione interdittiva.

L'articolato intreccio di rapporti e cointeressenze tra esponenti della locale criminalità organizzata ed amministratori comunali è emerso altresì, come posto in rilievo dalla commissione d'indagine, dall'analisi della procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione e custodia della villa comunale con annesso punto di ristoro.

Il predetto affidamento, all'esito di una procedura di gara aperta — indetta previa revoca di un'altra procedura — è stato assegnato a maggio 2016 ad una società costituita solo due mesi prima con avvio dell'attività d'impresa a giugno 2016. I soci e gli amministratori della menzionata società, che a novembre 2017 è stata anch'essa destinataria di informazione interdittiva antimafia, appartengono ad una locale famiglia mafiosa e sono, nel contempo, stretti parenti di un amministratore comunale.

Ulteriori elementi che attestano una gestione dell'ente avulsa dal rispetto dei principi di legalità sono emersi dall'analisi della procedura per l'affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale aggiudicati nel 2015 ad una società per un importo di oltre 15 milioni di euro, alla quale è successivamente subentrata altra impresa costituita a marzo 2016, a sua volta partecipata da altra società per la quale è emerso che l'amministratore ed uno dei dipendenti annoverano pregiudizi di natura penale e sono riconducibili ad ambienti controindicati mentre un altro socio è il coniuge di un dirigente apicale dell'amministrazione comunale. I lavori in argomento sono stati poi subappaltati ad altra società il cui socio è anch'egli gravato da pregiudizi di polizia e legato alla locale criminalità organizzata.

La commissione d'indagine ha inoltre analizzato l'attività dello sportello unico attività produttive (SUAP) soffermandosi in particolare, sugli aspetti inerenti la gestione amministrativa degli esercizi pubblici operanti sul territorio comunale riscontrando omissioni nonché ripetute e gravi irregolarità.

Al riguardo nella relazione del prefetto viene evidenziato che in favore dei gestori di taluni locali — alcuni dei quali affiliati o comunque soggetti riconducibili alla locale organizzazione criminale — sono state rilasciate autorizzazioni permanenti all'occupazione di suolo pubblico, in palese contrasto con il regolamento comunale che prevede per tale tipo di concessioni una durata massima di cinque anni. Inoltre in taluni casi sui marciapiedi e sugli spazi antistanti i locali commerciali sono state realizzate strutture permanenti di notevoli dimensioni in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo da parte del comune.

Ulteriore elemento che attesta l'esistenza delle già evidenziate frequentazioni e cointeressenze tra amministratori comunali ed esponenti della criminalità organizzata è rappresentata dalla circostanza che il primo cittadino ed un assessore hanno presenziato all'inaugurazione di uno dei suddetti locali gestito da componenti della famiglia criminale egemone.

La commissione d'indagine ha inoltre svolto accertamenti sul patrimonio immobiliare comunale dai quali è emerso che molti alloggi di edilizia popolare sono occupati da soggetti appartenenti o riconducibili a compagini mafiose e, in buona parte dei casi, in assenza di valido titolo e della corresponsione del canone; peraltro l'amministrazione comunale, ad oggi, non ha posto in essere, a tutela dell'interesse pubblico qualsivoglia iniziativa di recupero dell'evasione e di regolarizzazione delle posizioni illegittime.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Cerignola, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Cerignola (Foggia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 9 ottobre 2019

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE

---

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FOGGIA

Rif. prot. n. 549/OPS/2019

Foggia, 22 luglio 2019

Al sig. Ministro dell'interno - Roma

Oggetto: Comune di Cerignola. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con decreto ministeriale n. 17102/128/32(5)-Uff.V - Affari territoriali del 19 dicembre 2018, si informa che la Commissione nominata con provvedimento n. 08/O.P.S. (2) del 7 gennaio 2019 per effettuare, presso il Comune di Cerignola, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, decreto-legge n. 629/1982, convertito con legge n. 726/1982, ha depositato, in data 9 luglio 2019, la propria relazione, che si trasmette unitamente alla presente.

Si precisa che su richiesta della stessa Commissione — insediatasi il 9 gennaio 2019, — il termine per l'espletamento delle attività di accertamento, fissato in tre mesi decorrenti dalla data di insediamento, è stato prorogato, con provvedimento n. 213/O.P.S.(2) del 1° aprile 2019, di ulteriori tre mesi.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica — integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Direzione distrettuale antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica di Foggia — sentito in data 19 luglio 2019, che ha condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

1. Il Comune di Cerignola, grosso centro urbano di 59 mila abitanti, è situato nel vasto Tavoliere delle Puglie, a 14 chilometri dalla Provincia di Barì (Canosa di Puglia), a 30 chilometri dalla Basilicata (Lavello), a 26 chilometri dal Mare Adriatico (Torre Rivoli), confina con i territori dei Comuni di Trinitapoli, Zapponeta, Orta *Nova*, Stornara, Stornarella, Ascoli Satriano, Gaudiano, Loconia, Canosa di Puglia e San Ferdinando di Puglia.

Il sindaco del Comune di Cerignola è *omissis*, in esito alle consultazioni del maggio-giugno 2015.

L'esigenza dì avviare accertamenti in ordine all'Amministrazione comunale di Cerignola è scaturita dagli approfondimenti informativi svolti dalle Forze di polizia, anche sulla base di esposti che segnalavano contiguità tra il sindaco e ambienti della criminalità organizzata, oltre che una gestione amministrativa caratterizzata da varie irregolarità.

Come noto, gli ultimi anni sono stati caratterizzati, in questa provincia, da un numero impressionante di omicidi. Nel 2017, si sono verificati ben 20 omicidi, 15 dei quali riconducibili alla criminalità organizzata. A questi va aggiunta la scomparsa di 2 persone, da ritenersi casi di «lupara bianca». Nel 2018 gli omicidi sono stati in totale 11, di cui 7 possono ritenersi riconducibili a dinamiche della criminalità organizzata. Nel 2019 si sono verificati 4 omicidi, di cui 2 sicuramente di matrice mafiosa.

Si tratta, come si è detto, di un dato davvero impressionante, anche se raffrontato con i dati, già rilevanti degli anni precedenti: infatti nel 2015 vi erano stati 11 omicidi e 14 nel 2016 (oltre a un probabile caso di «lupara bianca»).

Una crescita esponenziale di fatti si sangue che consente di valutare appieno la pericolosità e la ferocia dei sodalizi mafiosi.

Certamente l'evento più eclatante è stato il gravissimo fatto di sangue avvenuto nelle campagne di Apricena il 9 agosto 2017, allorquando sono stati assassinati il pluripregiudicato Romito Mario Luciano — ritenuto al vertice dell'omonimo gruppo criminale egemone nella zona di Manfredonia (FG) e aree limitrofe — il cognato, De Palma Matteo, e i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, questi ultimi estranei a contesti ma-

lavitosi, che sfortunatamente si trovavano sul luogo dell'agguato, il cui obiettivo era evidentemente lo stesso Romito.
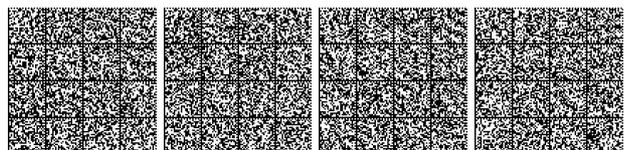
Le organizzazioni mafiose operanti nella Provincia di Foggia sono dedite a delitti quali le estorsioni, il traffico di stupefacenti e, ovviamente, tendono a «risolvere» le situazioni di contrasto che inevitabilmente insorgono laddove si incrocino i contrapposti interessi, attraverso gravissimi fatti di sangue.

I vari sodalizi malavitosi sono distribuiti sul territorio in quattro macroaree: Foggia, Alto Tavoliere, Basso Tavoliere e Gargano. A queste, occorre ormai aggiungere una quinta area, ovvero quella di Vieste.

La «Società foggiana» opera nel capoluogo e nei comuni del centro-nord della provincia ed è strutturata in «batterie», che fanno diretto riferimento a un nucleo di vertice costituito da personaggi carismatici del crimine locale, ciascuno a capo della rispettiva «batteria». Storicamente legata alla «Società foggiana» è la criminalità organizzata di San Severo, ovvero dell'area nord della provincia. La presenza dell'organizzazione si avverte soprattutto attraverso i numerosi attentati ai danni di attività commerciali, inquadrabili nella gestione del racket dell'estorsione.

Nell'area di Cerignola operano i clan «Piarulli-Mastrangelo-Ferraro» e «Ditommaso», la cui esistenza è stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato nell'ambito del c.d. processo «Cartagine».

Nel contesto garganico è radicato il «Clan dei Montanari», cui sono riconducibili numerosissimi fatti di sangue, verificatisi nel corso di decenni.

Si segnala infine la criminalità viestana, aggregato criminale inizialmente espressione del «Clan dei Montanari», resasi autonoma ad opera di Notarangelo Angelo, assassinato il 26 gennaio 2015.

2. Cerignola, al pari di altre aree della Provincia di Foggia, risente della presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso. L'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso a Cerignola, finalizzata alla commissione di un'indefinita serie di delitti (tra cui rapine, estorsioni, delitti contro la persona, delitti in materia di armi nonché traffico di sostanze stupefacenti — art. 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990) è stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato nell'ambito del c.d. processo «Cartagine». Quest'ultimo ha definito la struttura, l'organizzazione e le attività del gruppo malavitoso denominato Clan «*omissis*».

Tale clan — originatosi fin dagli inizi degli anni '80 e forte di rapporti e contatti con altre organizzazioni criminali operanti in altre zone — era caratterizzato da una stabile e solida organizzazione interna di tipo gerarchico, che aveva consentito al sodalizio di acquisire e mantenere saldamente il controllo delle attività criminali nel territorio di Cerignola e in alcune zone limitrofe.

In particolare, nell'organizzazione malavitosa potevano distinguersi tre livelli:

i «milanesi» (detti anche «i più grandi di tutti»), ossia il vertice dell'organizzazione, di cui facevano parte i fratelli *omissis* e *omissis*, *omissis* e *omissis* (ergastolano); essi, pur risiedendo a Milano, erano i capi indiscussi dell'associazione e impartivano le direttive a tutta l'organizzazione cerignolana, provvedendo, fra l'altro, al rifornimento degli stupefacenti;

i «grandi», ossia coloro che, nel quadro delle direttive impartite dai «milanesi» e in stretto collegamento con loro, curavano e dirigevano tutte le attività criminali del sodalizio in Cerignola, assegnando alle varie squadre il settore di attività illecita in cui operare. Al gruppo appartenevano *omissis* (deceduto), *omissis*, *omissis*, *omissis* (detenuto), *omissis* (detenuto), *omissis*;

i «piccoli», ossia coloro che, sotto le direttive dei «grandi», gestivano le diverse attività criminali, suddivisi, a loro volta, in squadre o batterie, a ognuna delle quali era riservato un settore di attività o una zona del territorio. La Struttura era articolata in sottogruppi dotati di relativa autonomia decisionale e operativa.

Questa era, a grandi linee, l'assetto dell'associazione criminosa cerignolana fino a metà del 1994, quando fu emessa, in data 10 giugno 1994, l'ordinanza cautelare che sgominò il clan «*omissis*».

In seguito, le ulteriori inchieste «Tundra» nel 1994, «Processo Mastrangelo Giuseppe + 6» nel 1996, «Mosca» nel 1997 colpirono duramente l'organizzazione, portando alla cattura e alla conseguente detenzione della maggior parte dei suoi esponenti.

Dopo la morte di *omissis*, avvenuta nel 2006, mentre era detenuto nel carcere di Parma, il controllo del gruppo su Cerignola è passato nelle mani di *omissis*, legato da rapporto di parentela con lo stesso capo clan, che aveva sposato *omissis*, sorella di *omissis*.

Il 31 gennaio 2009, in Cerignola, all'interno di un salone da barba, *omissis* veniva ucciso con 11 colpi di pistola cal. 9×21, esplosi da due individui travisati.

Nel panorama criminale cerignolano, negli ultimi anni, ha acquisito un ruolo di primo piano il clan «*omissis*», riconducibile alla famiglia *omissis*, dedito alla commissione di estorsioni, rapine e spaccio di sostanze stupefacenti nell'area del basso Tavoliere.

Il clan «*omissis*» negli anni è stato colpito da importanti attività di polizia giudiziaria tra cui l'operazione denominata «Cartagine» e quella denominata «Halloween» (ordinanza di custodia cautelare n. 16759/01 D.D.A. della Procura della Repubblica presso il Tribunale - Direzione distrettuale antimafia di Bari) eseguita nell'anno 2004, conclusasi con pesanti condanne per i reati di cui all'art. 416-*bis* codice penale nonché all'art. 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 a carico dei componenti del sodalizio criminale, in particolare nei confronti di *omissis* (14 dicembre 2007 sentenza della Corte di appello di Bari irrevocabile il 28 gennaio 2009 a carico di *omissis*).

Il 26 settembre 2018 i Carabinieri di Foggia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta di quella DDA, nei confronti di *omissis* e dei suoi due nipoti, *omissis* e *omissis*, ritenuti rispettivamente capo ed elementi di vertice del clan, per i reati di rapina, tentata estorsione, riciclaggio e violenza privata, tutti aggravati dall'aver agito col metodo mafioso, ai danni di un imprenditore del posto, ripetutamente sottoposto a minacce di estrema gravità.

La struttura dell'organizzazione è fortemente verticistica, di natura familiare: a capo del clan *omissis* sono individuati i germani *omissis* e *omissis*, nonché, *omissis* (soprannome ereditato dal padre *omissis*), figlio di *omissis*, con potere decisionale all'interno dell'organizzazione. Spicca inoltre la figura del giovane *omissis*, personaggio di spicco del clan, con grande carisma delinquenziale, particolarmente violento e dedito all'utilizzo di armi, nonché rapinatore seriale.

Allo stato, nell'area cerignolana non si avvertono segnali premonitori di una ripresa della conflittualità armata tra i vari gruppi. Si è per contro registrato l'assunzione di maggior autorità e un ruolo di preminenza da parte di *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*.

Oggi i maggiori esponenti della criminalità organizzata cerignolana sono protesi verso il traffico di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento all'hashish e alla cocaina, il traffico di armi da sparo, il riciclaggio dei proventi illeciti in attività economiche lecite soprattutto nel settore vitivinicolo e oleario e l'organizzazione di complesse rapine ai danni di blindati.

La realtà criminale di Cerignola si presenta come solida e strutturata «imponendosi sul territorio con un consistente numero di affiliati, con forte disponibilità di armi, attraverso i quali riesce a diversificare le attività illecite da cui attingere risorse, opportunamente schermate, secondo una logica sempre più affaristica, flessibile e proiettata verso obiettivi di agevole realizzazione. La pluralità delle attività delittuose perseguite, condotte anche con forme di pendolarismo, mostrano un elevato livello di organizzazione che conferisce alla criminalità cerignolana un ruolo di particolare importanza nell'intera regione, rendendo contestualmente difficoltosa la distinzione tra criminalità comune e quella di tipo mafioso» (*cfr*. Relazione D.I.A., Secondo semestre 2017).

3. L'analisi di contesto sopra rassegnata trova ulteriore conferma nelle risultanze info investigative consegnate nella Relazione della D.I.A. al Parlamento, relativa al 1° semestre 2018): «Nel Basso Tavoliere, quella di Cerignola resta la realtà criminale strutturalmente più solida: non risente delle ripercussioni dei riassetti e delle fibrillazioni in atto nelle vicine aree e, partendo da un forte e radicato controllo del proprio territorio, attua una strategia operativa di progressiva espansione verso altre aree.... Si connota come mafia degli affari, svincolata dalla rigidità tipica delle strutture fondate sui vincoli di familiarità (aspetto peculiare delle mafie foggiana e garganica) e proiettata al raggiungimento di obiettivi a medio-lungo termine, anche grazie, verosimilmente, all'esistenza di un organo decisionale condiviso, in grado di assoggettare in modo pragmatico il tessuto criminale, riducendo al minimo le frizioni.

La pluralità delle attività della mafia cerignolana, spesso condotte con forme di pendolarismo, costituiscono un valore aggiunto in termini sia finanziari che di carisma criminale nelle relazioni con le altre organizzazioni. Significativa al riguardo la ... operazione «Ocean's Twelve» conclusa, a febbraio (2018), dai Carabinieri, che hanno proceduto al fermo di 5 foggiani, presunti componenti del commando... (Ordinanza di convalida di fermo e di applicazione di misure cautelari n. 1335/18 RGNR e n. 952/18 RG GIP emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia il 1° marzo 2018. In territorio elvetico
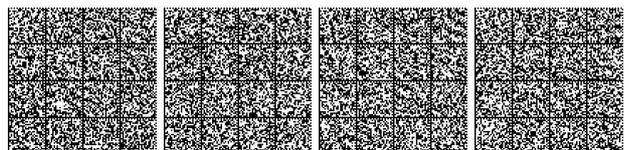
erano stati tratti in arresto in flagranza dalla Polizia cantonale di Chiasso gli altri cinque componenti del gruppo criminale, anch'essi residenti a Cerignola, tra cui il presunto capo, identificato in un pluripregiudicato organico alla mafia cerignolana.).

E ancora si legge nella predetta Relazione:

«A Cerignola operano i due clan *omissis* (che ha ripreso nuovo slancio dopo il recente ritorno in libertà di alcuni soggetti di spicco) e *omissis* (originario di Cerignola, ha il suo vertice in Lombardia dove risiede il boss e vanta sinergie e contatti nelle Province di Foggia e BAT — dove è egemone nella Valle dell'Ofanto con referenti a Trinitapoli e Canosa di Puglia — e in varie aree nazionali).

È indicativa al riguardo la misura cautelare (OCC n. 107/18 emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia il 16 gennaio 2018) eseguita dai Carabinieri il 19 gennaio 2018 nei confronti di undici soggetti ritenuti responsabili in concorso di resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Tra i destinatari del provvedimento figura il boss del clan *omissis* responsabile di aver capeggiato un assembramento nel popoloso quartiere San Samuele contro una pattuglia dei Carabinieri intervenuta la notte del 25 dicembre 2017 per ristabilire la quiete pubblica.

... Non sono, peraltro, mancati episodi violenti riferibili ai contesti criminali locali. Il 3 febbraio 2018, a Cerignola, dopo il ferimento di un pregiudicato del luogo, i Carabinieri, nel corso di una perquisizione presso un'autorimessa, hanno rinvenuto un kalashnikov sprovvisto di matricola, con il colpo in canna, completo di caricatore e cartucce, e perciò hanno tratto in arresto in flagranza di reato uno dei titolari dell'attività e suo figlio. Il 6 aprile 2018, a Cerignola, è avvenuto il tentato omicidio di un censurato, verosimilmente collegabile a dissidi sorti nell'ambito delle piazze di spaccio. Il 25 giugno 2018, a Cerignola, due guardie particolari giurate, padre e figlio, sono rimasti feriti durante un tentativo di rapina. Inoltre, il 10 aprile 2018, a Cerignola i Carabinieri hanno dato esecuzione all'OCC n. 1124/2016 RG PM n. 155/17 Reg. imp. e n. 683/2017 R.T.L. resa esecutiva dal Tribunale di Bari il 5 aprile 2018, nei confronti di un pluripregiudicato ritenuto responsabile della gambizzazione di un altro pregiudicato cerignolano (il 5 ottobre 2016). Entrambi i personaggi coinvolti non risultano estranei a contesti di criminalità organizzata.».

I dati fattuali sopra riportati confermano l'attuale coinvolgimento del contesto socio-ambientale di Cerignola in dinamiche criminali connotate da particolare disvalore sociale.

L'area di Cerignola, si conferma, per l'intera Regione e non solo, la «centrale» per tutte le operazioni delittuose che ruotano intorno alle rapine ai tir e ai furti di autovetture e mezzi pesanti,(1) e che impiega la maggior parte di persone, anche straniere. Ciò è confermato anche dalla scoperta nell'area di numerosi «cimiteri» di auto. Questi interessi illeciti riescono a coagulare la criminalità comune con quella organizzata.

Notevole dinamismo si riscontra anche nel settore delle armi e degli stupefacenti, in cui la Città di Cerignola si conferma snodo cruciale per l'intera Regione, anche grazie alla capacità di disporre di più canali di approvvigionamento. L'area in questione, inoltre, è sempre più caratterizzata dalla presenza di piantagioni di cannabis, che attirano anche gli interessi di gruppi extraregionali(2).

In più occasioni è stato dimostrato come le organizzazioni criminali cerignolane tendono a estendere la propria attività anche in altre regioni, in collegamento con altri gruppi criminali, come dimostra, a titolo puramente esemplificativo, l'operazione di polizia giudiziaria eseguita il 17 aprile 2018 da personale della Squadra mobile di Foggia, in collaborazione con la Squadra mobile di Catanzaro. In questa occasione sono stati tratti in arresto tredici persone ritenute responsabili di aver portato a termine una rapina del 4 dicembre 2016 al caveau della *omissis* del capoluogo calabrese, evento aggravato dalle condizioni previste e punite dall'art. 7 decreto-legge n. 152/1991 convertito con legge n. 203/1991. Tra gli arrestati figurano otto soggetti delle Province di Catanzaro, Crotone e Cosenza, uno della BAT, uno della Provincia di Bari e tre cerignolani.

(1) Dalla cannibalizzazione delle auto per alimentare il mercato ricettivo e parallelo dei pezzi di ricambio, passando dalla nazionalizzazione di autovetture clonate estere, fino al reperimento di materiale ferroso da riciclare, lasciando la mera attività predatoria ai gruppi delle altre aree.

(2) Cerignola, 28 agosto 2018: arresto in flagranza di omissis, pregiudicato, omissis pregiudicato e omissis, pregiudicato, perché nella loro disponibilità è stata rinvenuta una coltivazione di cannabis composta da oltre n. 7.000 piante per un peso complessivo di kg 500.

Come si avrà modo di verificare nelle pagine che seguono, alcuni tra i più importanti esponenti della criminalità organizzata cerignolana — tutti innanzi citati — hanno rapporti con esponenti dell'attuale Amministrazione comunale, con la quale direttamente o indirettamente intrecciano rapporti economici e di impresa.

4. L' attuale amministrazione comunale di Cerignola è stata eletta in occasione delle consultazioni amministrative del maggio-giugno 2015, superando al ballottaggio, con il 55,51% dei voti, *omissis*. Si evidenzia che il candidato *omissis* aveva superato il primo turno con una percentuale relativa di voti superiore di poco meno del 10% rispetto a quella del candidato *omissis*.

Straordinaria la contraddittorietà degli esiti delle due votazioni, in particolare per lo «speculare rovesciamento» delle preferenze accordate ai due principali contendenti tra la prima tornata elettorale ed il turno di ballottaggio.

Alle precedenti elezioni del 2010, *omissis* si candidò a ricoprire la carica di sindaco a capo di due liste civiche ovvero, la lista civica «*omissis*» e la lista civica «*omissis*» ma non superò il primo turno,avendo ottenuto il 27,10% con 8.268 voti.

Dalle verifiche effettuate, circa la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso ovvero su forme di condizionamento di amministratori o dipendenti del Comune di Cerignola, sono emersi gli elementi che qui di seguito si riassumono.

Il sindaco di Cerignola, *omissis*, in carica dal 16 giugno 2015, con funzioni assessorili in materia di sicurezza, legalità, contenzioso e trasparenza, è avvocato penalista, e in questa qualità ha difeso in numerosi processi elementi di spicco delle organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti in quel territorio, tutti condannati proprio nell'ambito del processo «Cartagine», quali:

*omissis*;
*omissis*;
*omissis*;
*omissis*;
*omissis*;
*omissis*;
*omissis*;
*omissis*;
*omissis*;
*omissis*;
*omissis*;
*omissis*;
*omissis*.

Con sentenza della Corte di appello di Lecce in data 25 maggio 2015, irrevocabile il 14 aprile 2016, in riforma della sentenza emessa in data 17 dicembre 2013 dal Tribunale in composizione monocratica di Lecce, il primo cittadino di Cerignola è stato condannato per il reato di oltraggio a un magistrato in udienza continuato ex art. 81-343 del codice penale - commesso il 21 novembre 2009 in Foggia.

Il *omissis*, sin dall'assunzione del suo mandato, si è connotato per una tendenza a «esternazioni» particolarmente virulente attraverso i social network, prevalentemente nei confronti degli avversari politici.

Emblematica di tale modus operandi è la delibera n. 319 del 23 ottobre 2018, con cui è stato dato incarico a un avvocato di fiducia «di intraprendere azioni giudiziali nei confronti di coloro che avessero offeso o leso la dignità e l'immagine dell'amministrazione e dell'intera cittadinanza.» Al di là dell'evidente illegittimità (se non abnormità), l'atto è per così dire emblematico della situazione politico-amministrativa dell'Ente: infatti, si pongono a carico del contribuente le spese per avviare non meglio specificate iniziative giudiziarie, nei confronti di non meglio specificati soggetti e, sostanzialmente, per reagire alle critiche rivolte all'operato dell'attuale Amministrazione.

La Commissione di accesso ha messo in rilievo come non sia un mero rapporto professionale che lega il sindaco di Cerignola ad esponenti di rilievo della criminalità organizzata cerignolana. Si tratta, viceversa, di rapporti elettivi, che in un contesto come quello cerignolano, caratterizzato dalla importanza dei vincoli parafamiliari, assumono connotati social tipici ed un significato spesso di condivisione di valori.

Confermano l'assunto gli esiti degli accertamenti esperiti dalle forze di polizia sulle frequentazioni del primo cittadino di Cerignola, non necessitate dall'esercizio dell'attività forense.
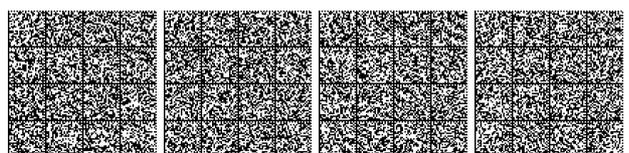
Il 1° settembre 2015 il sindaco di Cerignola ha officiato le nozze, presso il Comune, tra il noto pluripregiudicato *omissis*, affiliato di rilievo del clan «*omissis*» e la signora *omissis*.

È rilevante la circostanza che il primo cittadino ha preso parte insieme con la propria convivente e, quindi, in un clima di evidente «familiarità», ai festeggiamenti per le suddette nozze, a cui erano presenti molti elementi di spicco del clan «*omissis*» ovvero *omissis*, ritenuto il capo dell'omonimo clan *omissis*, e *omissis*, entrambi con condanne anche per l'art. 416-*bis* del codice penale. Nell'occasione, il sindaco di Cerignola esprimeva pubblicamente parole di affetto, vicinanza e stima personale nei confronti degli sposi, dei testimoni e degli invitati alla cerimonia.

Il 26 marzo 2016, si sono celebrate, con il rito civile, presso il Comune di Cerignola, le nozze tra il noto pluripregiudicato *omissis*, affiliato di rilievo del clan «*omissis*», e la signora *omissis*. Il matrimonio era stato officiato dal consigliere di maggioranza, *omissis*, marito di *omissis*, figlia di *omissis*, sorella dello sposo.

Al successivo ricevimento nuziale, in data 29 marzo 2016, il sindaco di Cerignola, presente con la convivente, *omissis*, ha riprodotto il rito nuziale civile e lo stesso giorno ha pubblicato un post sul social network «Facebook», condiviso dal consigliere comunale, *omissis*, in cui ha descritto gli sposi come «amici» di vecchia data.

Anche in quest'occasione, in qualità di invitati, erano presenti numerosissimi e noti pregiudicati di Cerignola, elementi di spicco «*omissis*».

Il 29 aprile 2016, il sindaco, nel corso di un'operazione interforze per il contrasto dell'abusivismo commerciale, interveniva personalmente nei confronti delle postazioni abusive dei pregiudicati locali *omissis*, e di *omissis*: quest'ultimo è ritenuto elemento di spicco del clan mafioso «*omissis*». Nella circostanza il sindaco chiedeva, nel primo caso agli operatori presenti sul posto, nel secondo direttamente al dirigente del Commissariato di PS presente sul luogo, di soprassedere.

Nel corso dei controlli di polizia, operati in Cerignola in materia di abusivismo commerciale nei confronti di esercenti ambulanti di prodotti ortofrutticoli, privi di formali autorizzazioni amministrative, emergeva che gli stessi esercenti sarebbero stati «verbalmente autorizzati» dal sindaco *omissis* a continuare a svolgere le attività commerciali, sino a quando i medesimi non fossero stati formalmente autorizzati dal Comune.

Il 1° settembre 2016 si celebravano le nozze, con rito civile, tra il consigliere comunale *omissis* e *omissis*, nipote di *omissis*. Alla celebrazione e al successivo ricevimento nuziale in Andria, oltre al sindaco di Cerignola e alla compagna di quest'ultimo, partecipavano ancora una volta diversi soggetti pregiudicati ed esponenti della criminalità organizzata, tra cui *omissis*, affiliato al clan mafioso «*omissis*», nonché zio di *omissis*; *omissis*, e *omissis*, rispettivamente zia e fratello della sposa.

In data 1° maggio 2017, unitamente all'assessore *omissis*, il sindaco *omissis* partecipava all'inaugurazione del Bar denominato «*omissis*», impresa individuale di *omissis*, figlia di *omissis*, capostipite dell'omonimo clan mafioso operante in Cerignola e condannato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416-*bis* del codice penale nell'ambito dell'operazione di polizia denominata «Cartagine». Come si vedrà in prosieguo, la presenza del sindaco si innesta su una vicenda amministrativa anomala, che riguarda il predetto esercizio commerciale, la cui titolare è stata destinataria di una informazione interdittiva antimafia.

Il 29 dicembre 2018, il sindaco *omissis* veniva controllato in Cerignola, mentre si trovava a bordo dell'autovettura di proprietà di *omissis*, segretario della Società cooperativa sociale «*omissis*», riconducibile alla famiglia di *omissis*, contigua al clan *omissis*, destinataria di informazione antimafia interdittiva. In seguito si parlerà più diffusamente dei rapporti tra il sindaco *omissis* e la cooperativa suddetta.

Il 4 novembre 2017, in occasione dell'inaugurazione del restaurato «Arco della Rimembranza» posto all'interno dei giardini pubblici della città di Cerignola, personale dei Carabinieri constatava che la ditta che aveva proceduto al restauro dell'opera era la «*omissis*», il cui rappresentante legale è *omissis*.

Presenti alla manifestazione predetta erano la titolare della ditta «*omissis*», *omissis*, e il padre della stessa, *omissis* nonché vari dipendenti dell'impresa, che, per l'occasione, aveva provveduto a pulire la villa comunale. La società cooperativa *omissis*, come si dirà in prosieguo più ampiamente, è stata destinataria di informazione antimafia interdittiva.

Il sindaco *omissis* pubblicamente ringraziava la *omissis* e immortalava l'evento facendosi fotografare con i dipendenti della cooperativa, pubblicando sul proprio profilo «facebook» una foto, da cui si evince che tra gli astanti vi erano vari soggetti gravati da pregiudizi penali.

Alcuni giorni prima dell'inaugurazione dell'Arco della Rimembranza, lo stesso sindaco aveva partecipato a una cena conviviale con i dipendenti della «*omissis*», documentata con una foto in cui comparivano, ancora una volta, soggetti gravati da pregiudizi penali tra i quali:

*omissis*, contiguo al clan *omissis*;

*omissis*, censurato, figlio di *omissis*, con pregiudizi per associazione di tipo mafioso; *omissis*, coniugato con *omissis*. Tutti contigui al clan «*omissis*».

Il 21 giugno 2018 il sindaco veniva controllato a bordo dell'autovettura condotta da *omissis*, coniuge di *omissis*, segretaria comunale del Comune di Cerignola. Il *omissis* risulta socio di maggioranza della *omissis*, di cui è amministratore il fratello *omissis*. Quest'ultimo risulta segnalato all'A.G. per il reato di favoreggiamento personale, nell'ambito di una indagine condotta dalla DDA di Bari, che ha coinvolto anche soggetti ritenuti vicini al clan «*omissis*». La *omissis* figura aggiudicataria di vari appalti di opere pubbliche, sulla base di procedure verosimilmente «orientate», come si vedrà in prosieguo.

A questi rapporti personali, certamente poco commendevoli per chi ricopre una carica pubblica in un territorio quale quello di Cerignola, corrispondono anche scelte amministrative quanto meno discutibili. La già citata *omissis* è infatti titolare della società cooperativa «*omissis*», che ha ottenuto dal Comune di Cerignola l'affidamento della gestione della villa comunale e dei relativi servizi di manutenzione, con annesso punto ristoro bar. Il 3 novembre 2017 è stata adottata un'informazione antimafia interdittiva nei confronti della predetta cooperativa, in ragione della evidente vicinanza della stessa cooperativa con i pregiudicati *omissis* e *omissis*, elementi di vertice del clan mafioso «*omissis*».

Si soggiunge che tra i soci della «*omissis*» figura *omissis*, cioè la figlia dell'amministratore unico, *omissis*, e quindi la nipote dei predetti esponenti della criminalità organizzata: la stessa *omissis* è coniugata con *omissis*, consigliere comunale di maggioranza. Della questione si tratterà più ampiamente in seguito.

La richiamata società «*omissis*» ha gestito per conto del Comune di Cerignola il servizio di manutenzione del verde pubblico, in virtù di una vicenda amministrativa preoccupante sotto il profilo antimafia, come si dirà in prosieguo.

Dalla Relazione della Commissione di accesso risultano altresì elementi di interesse nei confronti di altri componenti della compagine politico-amministrativa, che gestisce la res pubblica presso il Comune di Cerignola.

L'assessore e consigliere di maggioranza *omissis*, con precedenti di polizia, è convivente con *omissis*, figlia del sindaco *omissis*.

In data 1° maggio 2017, unitamente al sindaco *omissis*, come sopra precisato, l'assessore partecipava all'inaugurazione del Bar denominato «*omissis*», impresa individuale di *omissis*. Si richiama quanto già riferito a riguardo nella parte dedicata al sindaco *omissis*.

Il consigliere comunale *omissis*, è stato eletto nella lista civica «*omissis*».

Il padre del suddetto consigliere, *omissis*, nel 2006 è stato condannato, nell'ambito del procedimento penale n. 3957/04 reg. per i reati di turbata libertà degli incanti, rapina ed estorsione in concorso.

Il consigliere comunale *omissis*, è stato eletto nella lista «*omissis*». Come sopra accennato, è coniugato con *omissis*, figlia di *omissis*, sorella del citato *omissis*, pregiudicato per il reato di associazione mafiosa, e di *omissis*, pregiudicato per il reato di porto abusivo e detenzione di arma. Come precisato, *omissis* è amministratore unico della società «*omissis*» destinataria di informazione antimafia interdittiva, e la figlia nonché moglie del consigliere, è socia nella stessa società.

Il consigliere aveva officiato le nozze di *omissis*, come già riferito a proposito delle frequentazioni del sindaco *omissis*.

Il consigliere *omissis*, già presidente del consiglio comunale nella precedente amministrazione, ed eletto nell'Amministrazione *omissis* nella lista «*omissis*», è cugino ex matre del pluripregiudicato *omissis*, affiliato al clan mafioso «*omissis*». Lo stesso è inoltre cugino di *omissis*, moglie del pluripregiudicato, sorvegliato speciale di P.S. *omissis*.

*Omissis* è il genero di *omissis*, con precedenti penali per associazione di stampo mafioso e precedenti di polizia per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
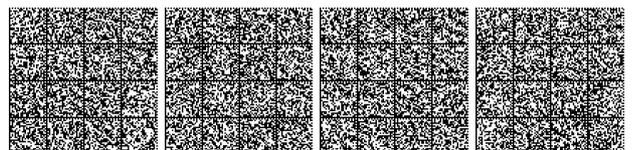
Il consigliere *omissis* non è immune da precedenti di polizia, infatti, nel 2002 è stato deferito all'Autorità giudiziaria per favoreggiamento personale, in quanto favoriva coloro che gli avevano asportato l'autovettura pagando una somma di denaro per tornarne in possesso; in data 4 giugno 2013 veniva tratto in arresto per lo stesso reato in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare n. 1624/11 RGNR e n. 88/13 GIP. È stato, inoltre controllato, più di una volta tra il 2013 e il 2016, in compagnia di pregiudicati all'interno del Bar «*omissis*», tra gli altri, con *omissis*, pregiudicato, la cui famiglia, denominata «*omissis*», risulta vicina al clan «*omissis*».

Infatti, *omissis*, fratello di *omissis*, è stato arrestato nell'ambito dell'operazione «Halloween» proc. pen. 15562/03 D.D.A - R.G.N.R. Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari - Direzione distrettuale antimafia.

Il consigliere comunale *omissis*, nel 2002 è stato deferito all'Autorità giudiziaria per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di armi e munizioni.

L'assessore ai lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e patrimonio del Comune di Cerignola è stato, fino al 7 gennaio 2019, data delle sue dimissioni - *omissis*.

L'assessore è stato il progettista dei lavori relativi all'ex «*omissis*» di proprietà della società «*omissis*», i cui amministratori hanno cointeressenze economiche con esponenti della criminalità mafiosa locale, come si dirà in prosieguo.

È evidente che l'architetto *omissis*, rivestendo la carica di assessore ai lavori pubblici - urbanistica edilizia privata - patrimonio del Comune di Cerignola fin dalla data del 17 giugno 2015 risultava incompatibile con il ruolo di progettista e redattore della segnalazione certificata di inizio attività e relazione tecnica di asseverazione.

L'abitazione del *omissis*, in data 18 dicembre 2018, come quella dell'ing. *omissis*, dirigente dei lavori pubblici, ex dirigente del settore manutenzioni del Comune di Cerignola, è stata sottoposta a perquisizione locale da parte della Guardia di finanza.

La Commissione ha posto in evidenza alcuni elementi di interesse anche per quanto riguarda i dipendenti comunali.

Un appartenente del Corpo di polizia locale, tale *omissis*, è il fratello del già citato pluripregiudicato *omissis*.

Il dott. *omissis*, attuale comandante della Polizia locale di Cerignola, è stato arrestato il 13 dicembre 2011, in qualità di comandante della Polizia municipale di Frosinone, per associazione per delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti, alla corruzione e alla falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in. atti pubblici (operazione denominata Occhio vigile).

*Omissis*, impiegato nell'ufficio della Polizia locale, il 28 aprile 2015 è stato deferito all'A.G. per la violazione degli articoli 416, comma 1, 479 e 642 del codice penale (associazione per delinquere, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta).

*Omissis*, impiegato nell'ufficio della Polizia locale, nel 2012 è stato controllato in Bari con *omissis*, con precedenti di polizia per furto, porto abusivo e detenzione di armi, rapina e ricettazione; *omissis*, sorvegliato speciale con precedenti di polizia per violenza e minaccia a P.U., lesioni personali, rifiuto di indicazioni sulla propria identità, stupefacenti. Nel 2011 era stato controllato sempre in Bari compagnia di *omissis*, con precedenti penali, per il reato di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, e di polizia per il reato di associazione di tipo mafioso (in concorso); *omissis*, con precedenti di polizia per il reato di associazione di tipo mafioso.

*Omissis* è coniugato con *omissis*, nipote dei fratelli *omissis*: *omissis*, con precedenti penali per il reato di violenza, resistenza, oltraggio a P.U., pregiudicato per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti; *omissis*, pregiudicato per il reato di omicidio doloso e ricettazione; *omissis*, con precedenti penali per il. reato di estorsione, associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti.

*Omissis*, segretario comunale, è sorella di *omissis*, addetto all'Ufficio di presidenza del consiglio comunale ed è coniugata con *omissis*, socio di maggioranza della *omissis*, di cui si dirà più diffusamente.

*Omissis*, dipendente dell'ufficio tecnico, con precedenti di polizia, è stato deferito nel 2018 alla competente A.G. per il reato di abuso di ufficio e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

L'abitazione dell'ing. *omissis* in data 18 dicembre 2018, come quella dell'ex assessore *omissis*, come sopra precisato, è stata sottoposta a perquisizione da parte della Guardia di finanza.

*Omissis*, impiegato presso l'ufficio tecnico, è stato deferito all'A.G. per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

*Omissis*, dipendente dell'Ufficio tecnico è stato controllato in data in compagnia di *omissis*, coniugato con *omissis*. Quest'ultima è sorella di *omissis*, deceduto il *omissis*, destinatario di o.c.c. n. 2340/94 r.g. gip del 10 gennaio 1994 per associazione a delinquere di stampo mafioso.

5. La Commissione si è ampiamente soffermata sulle vicende amministrative, che riguardano la manutenzione del verde pubblico.

Il Comune di Cerignola, a conclusione di una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa — indetta previa revoca di un'altra procedura a cui avevano partecipato tre imprese — ha affidato nel 2016 il servizio di manutenzione e custodia della Villa comunale con annesso punto ristoro-bar alla società cooperativa «*omissis*», con impegno di spesa per il primo anno pari ad un importo di € 59.804,40.

La ditta aggiudicataria è stata l'unica ad avere presentato l'offerta.

Assume interesse la circostanza che detta cooperativa era stata costituita l'8 marzo 2016, poco prima della pubblicazione del bando di gara, mentre l'inizio dell'attività avveniva il 1° giugno 2016.

Queste, in sintesi, le modalità e la tempistica attraverso le quali si è definito l'*iter* amministrativo a favore della società cooperativa in esame:

29 gennaio 2016: con determina dirigenziale si dava corso alla gara per l'affidamento della gestione dei servizi;

8 marzo 2016: costituzione della cooperativa «*omissis*»;

6 maggio 2016: con determina dirigenziale .si prendeva atto del verbale di gara (unica partecipante era stata la «*omissis*») e veniva disposta l'aggiudicazione definitiva;

13 giugno 2016: il Comune di Cerignola avanza richiesta di informazione antimafia alla Prefettura di Foggia;

5 luglio 2016 viene approvato lo schema del contratto.

Amministratore unico della società è *omissis*, socia è la figlia di quest'ultima, *omissis*, rispettivamente suocera e moglie del consigliere comunale *omissis*.

Il 3 novembre 2017 è stata adottata un'informazione antimafia interdittiva nei confronti della predetta cooperativa, in ragione della evidente vicinanza della stessa con i pregiudicati *omissis* e *omissis*, elementi di vertice del clan mafioso «*omissis*». Della vicenda si è riferito nel paragrafo dedicato alle frequentazioni elettive del sindaco *omissis*: si è, infatti evidenziato che il sindaco, insieme con il consigliere *omissis*, partecipava alle nozze tra il noto pluripregiudicato *omissis*, affiliato di rilievo del clan «*omissis*», e la signora *omissis*. Il matrimonio era stato officiato proprio dal consigliere di maggioranza, *omissis*, marito di *omissis*, figlia di *omissis*, sorella dello sposo.

Si soggiunge che, nella notte tra il 3 e il 4 novembre, presso la Villa comunale di Cerignola, si verificava una forte deflagrazione, seguita da un incendio che distruggeva il punto di ristoro, ivi situato, gestito proprio dalla società «*omissis*». Si evidenzia che, nella circostanza, proprio il consigliere comunale *omissis* — ovviamente direttamente interessato, per motivi parentali, dall'evento delittuoso —, rilasciava alla stampa dichiarazioni di condanna, ancorché motivate da ragioni «istituzionali».

Per questa vicenda la Squadra mobile di Foggia, unitamente al Commissariato di P.S. di Cerignola, arrestava due persone (*omissis* e *omissis*), in esecuzione di O.C.C. emessa dal Tribunale di Foggia - ufficio giudice per le indagini preliminari.

Come ha posto in risalto la Commissione, il modello dell'offerta unica appare una costante nella gestione di vicende amministrative che presentano «scostamenti» procedimentali, i quali configurerebbero situazioni di mera *mala gestio* se non si concludessero con aggiudicazioni ad imprese riconducibili alla criminalità organizzata.

È quanto dimostra con dovizia di argomenti la Commissione a proposito dell'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico alla società «*omissis*», a cui si è accennato sopra.

Con determina a contrarre n. 144/29 del 26 febbraio 2016, il Comune di Cerignola, al fine di garantire il servizio di manutenzione ordinaria del verde cittadino, dava avvio ad una gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde cittadino per la durata di mesi due. A tale scopo, si disponeva di commissionare tale servizio a ditte in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, per l'importo mensile di euro 15.044,50, e per un importo complessivo di euro 30.089,00 comprensivo di IVA.
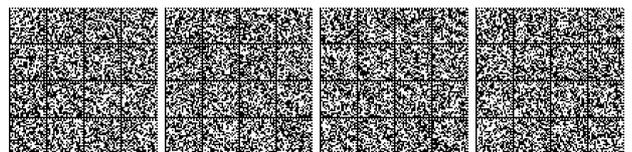
La relativa gestione è stata aggiudicata a trattativa privata. Delle ditte invitate solo due hanno presentato la propria proposta: le cooperative «*omissis*», che veniva estromessa dalla gara per irregolarità, e «*omissis*» che, dopo circa una settimana dall'aggiudicazione, rinunciava immotivatamente all'appalto.

Successivamente il servizio è stato affidato alla società «*omissis*». Vale la pena di ripercorrere sommariamente la vicenda:

detta società si sarebbe costituita e iscritta nel registro delle imprese, rispettivamente, 10 e 4 giorni prima della scadenza del bando;

la commissione di gara notava che dalla busta dell'offerta economica, ancora sigillata, traspariva l'importo offerto e, pertanto, la società veniva esclusa dalla gara come previsto al punto 13 del bando;

seguiva l'apertura del plico della ditta «*omissis*» che si aggiudicava provvisoriamente il servizio;

inspiegabilmente, il 25 marzo 2016, quest'ultima rinunciava all'aggiudicazione e, in maniera diretta, il suddetto servizio veniva affidato alla società esclusa, ossia alla «*omissis*».

A favore della società «*omissis*» sono stati effettuati più affidamenti diretti sotto forma di rinnovi bimestrali e per importi che non giustificavano una richiesta di informazione antimafia, il *genus* di documentazione antimafia che consente di individuare il pericolo di condizionamento dell'impresa, in presenza di amministratori che non presentino formalmente situazioni ostative in base alle risultanze SDI.

Vi sono elementi per ritenere che la normativa antimafia sia stata elusa attraverso un frazionamento del valore degli affidamenti.

In esito a una specifica richiesta di chiarimenti, il Segretario generale dell'Ente, con nota del 17 ottobre 2018 si è limitata a rimettere una nota a firma del dirigente del «settore ambiente» del Comune di Cerignola, da cui risulta che dal 30 gennaio 2018 al 2 ottobre 2018, sono stati fatti 7 affidamenti diretti per un valore totale dichiarato di euro 202.777,19, esclusa IVA.

Come si è detto, amministratore unico della società «*omissis*», che ha sede in Cerignola, alla via *omissis*, era, al momento della costituzione della società, *omissis*, figlia di *omissis*, quest'ultimo fratello di *omissis*.

*Omissis* condivide con il padre interessi economici che si concentrano sulla società «*omissis*», di cui il *omissis* è amministratore unico. Quest'ultima società è stata destinataria di informazione antimafia interdittiva, adottata il 28 giugno 2019.

La verifica antimafia condotta sulla impresa «*omissis*» ha evidenziato anzitutto un profilo criminale del *omissis* — padre di *omissis* — di assoluto rilievo e facilmente conoscibile, - specie da chi esercita la professione forense come avvocato penalista, come il sindaco dì Cerignola.

*Omissis*, infatti, è stato destinatario di richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del processo «Cartagine», di cui all'o.c.c. n. 2340/94 della Direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha riguardato le due più vaste organizzazioni criminali di stampo mafioso, operanti nel territorio di Cerignola, il clan «*omissis*» e il clan «*omissis*». È stato, inoltre, indagato dalla D.D.A. di Reggio Calabria, nell'indagine denominata «Operazione Gambling», di cui al proc. pen. n. 7497/2014 RGNR-DDA, unitamente ad altri 112 soggetti, per reati associativi connessi alle attività di giochi e scommesse, aggravati ex art. 7 della legge n. 203/1991.

Il fratello di *omissis*, *omissis*, attualmente in regime di detenzione domiciliare, condannato per associazione di tipo mafioso, è elemento di rilievo del clan mafioso «*omissis*»: sul suo conto figurano svariate vicende giudiziarie per ricettazione, rapina, omicidio, associazione di tipo mafioso.

La *omissis* è cessata dalla carica di amministratore unico della società «*omissis*» in data 23 novembre 2018, con contestuale assunzione delle funzioni amministrative da parte di un consiglio di amministrazione, composto tra l'altro da *omissis*, presidente, con precedenti di polizia tra l'altro per scommesse clandestine ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse. Nel caso di specie, l'identità della sede legale della «*omissis*» rispetto a quella della impresa familiare dei *omissis*, ovvero la società «*omissis*» interdetta, il coinvolgimento dell'attuale amministratore proprio in attività delittuose — attinenti al gioco e alle scommesse illegali — nelle quali si è espressa al massimo grado la personalità criminale di *omissis*, la acclarata pervasività del clan mafioso di riferimento nell'economia legale rendono ragionevole supporre che, nonostante il mutamento della compagine organizzativa dell'impresa, la società «*omissis*» sia un elemento della pletora degli interessi economici della famiglia *omissis* e che il trasferimento dei poteri di amministrazione dalla *omissis* a *omissis* sia strumentale all'acquisizione di una certificazione antimafia liberatoria che, altrimenti, non sarebbe potuta essere ottenuta: infatti, gli anzidetti mutamenti organizzativi sono avvenuti nel novembre 2018, ovvero poco prima della data (7 dicembre 2018) in cui il Comune di Cerignola ha formulato l'istanza di documentazione antimafia nei confronti dell'impresa «*omissis*».

Appare importante evidenziare che *omissis*, *omissis* e *omissis*, risiedono tutti a Cerignola, Via *omissis* ovvero nelle immediate vicinanze della «*omissis*», la cui sede è al civico 2 della stessa Via *omissis*.

È storia di questi giorni quanto dichiarato dal sindaco di Cerignola, in occasione della comunicazione dell'adozione della interdittiva antimafia neí confronti della società «omissi». Il primo cittadino si è espresso condannando l'operato della Prefettura, con espressioni colorite «Basta rompere i coglioni, non siamo mafiosi», esaltando la società interdetta e confermando un *favor* per l'impresa riconducibile alla famiglia *omissis*, che già risulta dagli atti citati. Non solo. Con ordinanza n. 68 dell'8 luglio 2019, il sindaco ha infatti incaricato la ditta interdetta della rimozione degli alberi caduti o pericolanti, in palese violazione dell'art. 94 del codice antimafia, che prevede la risoluzione da parte della stazione appaltante dei rapporti contrattuali in itinere in caso di adozione di una informazione interdittiva in corso di contratto.

Particolare attenzione dedica il sindaco di Cerignola a giustificare la «rivolta» al codice antimafia con la conservazione dei posti di lavoro: è difficile immaginare che un «signore» del foro penale ignori le possibilità offerte dal codice degli appalti di affidare i servizi in via d'urgenza e ignori la clausola sociale nel passaggio di contraenti.

Si avverte più che altro la difficoltà del sindaco ad affrancarsi da certi rapporti.

Ancora la società «*omissis*» risulta protagonista silenziosa di una inquietante seduta del consiglio comunale di Cerignola, tenuta il 30 luglio 2018, a cui la Commissione ha riservato ampio spazio.

In quella circostanza, nell'aula consiliare del Comune di Cerignola, precisamente nella parte anteriore, ben visibile, sedevano 20 operai della ditta *omissis*, quasi uniformemente vestiti, di cui 9 pregiudicati, tra cui spiccava *omissis*, appartenente al clan «*omissis*».

La presenza di esponenti di clan conosciuti generava un evidente clima di intimidazione, data la particolare rilevanza dei temi in discussione (adeguamento delle tariffe TARI , collegato alle gravi problematiche attinenti al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti già affidato alla SIA, società *in house*, che versava in grave stato di insolvenza. Il clima intimidatorio veniva confermato dagli interventi dei consiglieri, estratti dal verbale della seduta consiliare.

Alla famiglia *omissis* è riconducibile anche l'impresa «*omissis*», il cui amministratore unico è *omissis*, destinataria di informazione antimafia interdittiva adottata il 28 giugno 2019.

La Commissione di accesso si è soffermata sugli affidamenti di servizi a favore della predetta impresa, a cui in data 13 febbraio 2019, a seguito di una procedura d'urgenza con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, veniva aggiudicato il servizio di pulizia delle zanelle e cordoni dei marciapiedi dalle piante infestanti, per l'importo di euro 150.000,00 IVA compresa. La ditta aveva proposto un ribasso del 3,00%.

In data 4 marzo 2019, la Centrale unica di committenza del Tavoliere, con sede presso il Comune di Cerignola, ha indetto una gara, mediante procedura negoziata con almeno 5 inviti, per la raccolta e trasporto di erbacce spontanee ed infestanti sulle strade urbane ed extraurbane, con importo a base d'asta 120.000,00 euro.

Delle 5 ditte invitate, solo la società *omissis* ha presentato un'offerta, con un ribasso del 3%.

L'analisi della procedura seguita per gli affidamenti alla società «*omissis*», effettuata dalla Commissione, ha evidenziato ancora una volta la prassi dell'offerta proveniente da una sola ditta e quella aggiudicataria.

6. La Commissione ha riferito sull'affidamento dei lavori di recupero edilizio e funzionale degli edifici comunali «ex stalloni», annessi all'immobile ex caserma Nino Bixio, da adibire a struttura per anziani anche non autosufficienti.

I lavori suddetti sono stati affidati il 2 agosto 2017, a seguito di procedura svoltasi presso la Centrale unica di committenza, che ha sede presso il Comune di Cerignola, all'unica concorrente ammessa alla gara, la società *omissis*, con sede in Sannicandro di Bari, per un importo complessivo pari a euro 549.917,06.

Nel corso di un accesso ispettivo presso la ditta «*omissis*», effettuato in data 23 maggio 2019, è stata accertata la presenza, presso il cantiere edile «ex stalloni», oltre che del capo cantiere, *omissis*, anche di *omissis* — dipendente della società dal 1° dicembre 2017 al 28 dicembre 2018 con mansioni di geometra — il quale aveva con sé una cartellina conte-

nente documentazione inerente la citata ditta. Nell'occorso, il *omissis* ha dichiarato di non essere più dipendente della «*omissis*» e di continuare ad avere rapporti con la stessa in regime di libera professione.
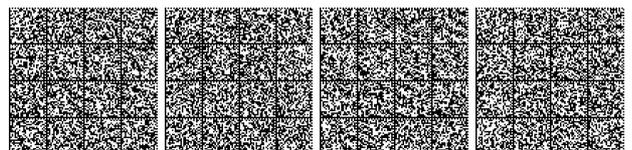
*Omissis* è il fratello del ben più noto *omissis*, pluripregiudicato, elemento di spicco del clan *omissis*, condannato per associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-*bis* del codice penale.

Ancora una volta una sola impresa partecipante alla gara, nonostante la consistenza del prezzo a base d'asta, una ditta con sede legale fuori provincia che, nel momento in cui viene ad operare in Cerignola, recide il rapporto formale di lavoro con un soggetto «conosciuto» nell'ambiente cerignolano, in virtù dei rapporti di parentela e di conseguente frequentazione necessaria fra *omissis* e il fratello *omissis*, condannato per associazione di stampo mafioso ed elemento ai vertici del clan *omissis*.

7. La Commissione di accesso si è soffermata sull'appalto di lavori per l'ampliamento del cimitero, aggiudicati nel 2015 alla società *omissis*, per un importo pari a euro 15.710.426,51.

Con determinazione dirigenziale n. 442/45 del 10 giugno 2016 si prendeva atto dell'avvenuta costituzione di una società di progetto denominata *omissis*, subentrata all'aggiudicataria.

In quest'ultima società, costituita il 17 marzo 2016, partecipa, con quota di minoranza, la *omissis* (1% delle quote). Come già evidenziato, nei paragrafi relativi alla compagine gestionale del Comune di Cerignola, il rappresentante e socio della *omissis* è *omissis* e altro socio è *omissis*, coniuge convivente del segretario generale del Comune di Cerignola, *omissis*.

*Omissis* risulta segnalato all'A.G. per il reato di favoreggiamento personale, nell'ambito di una indagine condotta dalla DDA di Bari, che ha coinvolto anche esponenti del clan «*omissis*».

Tra i dipendenti della società in esame figura dal 26 ottobre 2016, con mansioni di guardiano, *omissis*. Quest'ultimo, già denunciato nel 1990 per associazione mafiosa, nel 2001 è stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare n. 6345/01 del Tribunale di Foggia, per l'ipotesi di reato di tentato omicidio con arma da fuoco, in concorso con *omissis*, in danno di *omissis*, già deferito all'Autorità giudiziaria per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Il fratello di *omissis*, *omissis*, è stato tratto in arresto il 17 giugno 1994, nell'ambito dell'operazione «Cartagine», per il reato di associazione di tipo mafioso, quale elemento di vertice dell'organizzazione criminale denominata «*omissis*», poi *omissis*. Inoltre, *omissis* risulta condannato con sentenza passata in giudicato il 9 giugno 2011 per estorsione continuata in concorso e lesioni personali, aggravati dal metodo mafioso.

Risulta evidente che il segretario comunale è interessato, attraverso il consorte, in una società che svolge lavori per conto del Comune di Cerignola e che dà lavoro a soggetti gravitanti negli ambienti malavitosi.

Ancora la *omissis* risulta protagonista di una vicenda di *mala gestio*, che riguarda il procedimento per l'appalto dei lavori per la costruzione del palazzetto dello sport, a cui la Commissione di accesso ha dedicato ampio spazio.

Con determina dirigenziale n. 61 del 28 luglio 2017 il Comune di Cerignola ha indetto una procedura aperta per la realizzazione del palazzetto dello sport su un'area di proprietà comunale.

Le modalità di finanziamento dell'opera, dell'importo di euro 1.830.000, appaiono singolari: il Comune di Cerignola avrebbe dato un terreno del valore di euro 1.830.000,00 alla ditta aggiudicataria dell'appalto e quest'ultima avrebbe dovuto effettuare i lavori di costruzione del palazzetto dello sport.

Inopinatamente, il bando non richiedeva tutta la certificazione necessaria ad accertare i requisiti di qualità delle ditte partecipanti alla gara, ai sensi della normativa sui lavori pubblici.

Nonostante l'elevato importo posto a base della gara, alla procedura selettiva ha partecipato solamente la «*omissis*», con sede legale a Noci (BA), la quale si è aggiudicato l'appalto offrendo un ribasso pari all'1% e facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento.

A tale proposito, la Commissione ha rilevato come la partecipazione di una sola ditta costituisca elemento ricorrente nelle procedure di gara indette dal Comune di Cerignola, così come costituisce elemento ricorrente il ribasso simbolico offerto dalle ditte aggiudicatarie.

La società «*omissis*» (capitale sociale 12.000 euro) non risulta aver mai operato nel settore edile, come emerge dalla visura camerale e, pur essendo stata costituita nel 2013, è rimasta inattiva fino al 1° agosto 2017, data perfettamente coincidente con la pubblicazione del bando relativo alla gara in argomento.

La gara, peraltro, si è dimostrata molto lucrativa per l'impresa suddetta, infatti, in data 20 novembre 2017, il Comune di Cerignola trasferiva per intero e senza vincoli il terreno oggetto di permuta alla «*omissis*».

Un'attenzione all'interesse pubblico, come ha sottolineato la Commissione, avrebbe suggerito che il trasferimento della piena proprietà del bene oggetto di permuta avvenisse alla consegna dell'opera eseguita. La considerazione è tanto più valida, in quanto la società «*omissis*» possiede un capitale sociale di appena euro 12.000,00, non sufficientemente consistente per garantire il Comune in caso di azione di inadempimento, e il terreno in questione, in data 29 dicembre 2017, è stato trasferito dalla «*omissis*» alla *omissis* per un importo di euro 2.000.000,00.

Con la determina n. 418/2018, il Comune di Cerignola autorizzava il mutamento dell'assetto societario della «*omissis*», risultante dalla cessione, avvenuta il 24 gennaio 2018, di quote pari all'1% dalla società stessa alla società *omissis*.

Socio di minoranza della suddetta società è quindi la «*omissis*», con una partecipazione dell'1% (pari ad una quota nominale di 120,00 euro).

Nella richiesta alla Provincia di autorizzazione alla costruzione dell'opera, datata 1° febbraio 2018, il Comune di Cerignola ha indicato l'ing. *omissis*, collaboratore di *omissis*, come progettista strutturale e direttore dei lavori, su designazione della società aggiudicataria.

Con nota n. 7201 del 6 marzo 2018, la società *omissis* comunicava che i lavori per la realizzazione del palazzetto dello sport, sarebbero stati eseguiti dalla società *omissis*, in qualità di socio esecutore.

In relazione a quanto sopra esposto, la Commissione ha considerato che un intreccio ben congegnato tra vicende amministrative, discutibili sotto il profilo procedimentale, e scelte societarie ha orientato l'esito del procedimento amministrativo nel senso di consentire l'effettuazione dei lavori da parte della società *omissis*.

L'assunto appare confermato da circostanze accertate dalla Commissione: durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa *omissis* non ha posto in essere alcuna prestazione né si è resa presente in cantiere, come si evince dal tabellone di cantiere; il Comune di Cerignola autorizzava la *omissis* e non la *omissis* (impresa che aveva sottoscritto il contratto di avvalimento), a subappaltare il 30% dei lavori (parte delle opere in cemento armato) alla ditta individuale *omissis*.

La società *omissis* figura ancora nella vicenda amministrativa relativa alla gestione dello stadio comunale «Monterisi», a cui la Commissione ha dedicato ampio spazio nella Relazione.

Con delibera della giunta comunale n. 352 del 14 dicembre 2015, la società *omissis* ha ottenuto dal Comune di Cerignola la concessione in uso dello stadio Comunale Monterisi per anni undici.

L'accordo prevedeva la concessione del campo sportivo per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2025, l'impegno del Comune di versare, a partire dal 1° gennaio 2017, all'*omissis* la somma di euro 60.000,00 come contributo annuale per le spese di conduzione e custodia dello stadio comunale.

Dalla suddetta somma, sarebbe stata poi trattenuta una quota per il pagamento del canone di concessione, in due rate semestrali, di importo pari ad euro 30.000: nella sostanza veniva azzerato il canone concessorio in virtù di un meccanismo compensatorio.

Con successivi atti, il Comune di Cerignola decideva l'ampliamento del campo sportivo comunale per la somma complessiva di euro 1.850.000, superando quanto previsto con la delibera n. 352 citata, che non prevedeva oneri a carico dell'amministrazione comunale per interventi e opere realizzate nel corso dell'affidamento.

La realizzazione dei lavori - primo stralcio - veniva affidato nel 2017 alla società «*omissis*» a r.l. per l'importo complessivo di euro 845.000, prevedendo la partecipazione del Comune nella misura di euro 450.000, per una quota pari al 53,25%, poi erogati a favore del concessionario. Con la determina dirigenziale n. 1223/46 dell'11 ottobre 2017 l'importo dei lavori relativi al primo stralcio veniva ridotto da euro 845.000,00 ad euro 688.284,82 ma a tale variazione non seguiva la necessaria variazione del contributo del Comune di Cerignola, che restava inalterato in euro 450.000,00, cosicché la percentuale finanziata dal Comune di Cerignola passava immotivatamente dal 53,25% al 65%.

Con la delibera di giunta comunale n. 265 del 13 ottobre 2017, il Comune di Cerignola decideva di aderire ad un bando per un mutuo di importo pari a euro 1.000.000,00 — somma maggiore di quella già stabilita — per i lavori di ampliamento, adeguamento dello stadio comunale Monterisi.
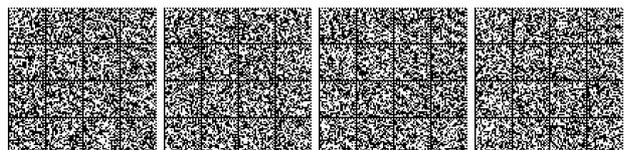
Con determina dirigenziale n. 126 del 9 aprile 2018 veniva affidato l'incarico di progettazione preliminare ed esecutiva per i suddetti lavori all'arch. *omissis*, con contratto sotto soglia (inferiore ad euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 36 del Codice degli appalti), con un impegno di spesa pari ad euro 50.004,37.

L'arch. *omissis* è fratello di *omissis*, legale rappresentante della «*omissis*».

«*Omissis*» è stata incaricata dalla società sportiva «*omissis*» della realizzazione dei lavori allo stadio comunale «Monterisi».

8. La Commissione ha dettagliatamente riferito anche a proposito della concessionaria dello stadio, la «*omissis*».

La società appartiene alla famiglia *omissis*. Uno dei consiglieri di amministrazione, *omissis*, è un noto imprenditore di Cerignola, proprietario del marchio «*omissis*», distributore di detersivi e prodotti per la casa, collegato alla figura di *omissis*, residente a Pieve Emanuele (MI), ritenuto elemento apicale del clan mafioso «*omissis*», già condannato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-*bis* codice penale.

Il collegamento fra *omissis* ed il *omissis* si deduce dai rapporti d'affari intrattenuti dalla «*omissis*» — di cui è titolare il *omissis* — con la ditta di trasporti «*omissis*» di Milano, di cui è stato legale rappresentante fino al 2 gennaio 2019 ed ora socio di maggioranza *omissis*.

La società *omissis* risulta contraente privilegiato della ditta «*omissis*», detenuta al 100%, dalla società «*omissis*», a sua volta detenuta direttamente dai membri della famiglia *omissis*.

Confermano la vicinanza del *omissis* al *omissis* non solo i dati contabili — i quali dimostrano che il fatturato della *omissis* è generato, sostanzialmente, dall'unico cliente *omissis* — ma anche quanto riferito da *omissis* nell'ambito di un procedimento penale per estorsione di cui è rimasta vittima la compagna dello stesso.

L'imprenditore riferisce di contatti avuti con il *omissis* perché gli desse «consigli» sulla vicenda estorsiva patita dalla compagna: è ragionevole supporre che i rapporti fra i due non siano definibili di mera «conoscenza» ma siano ben strutturati rapporti di colleganza e cointeressenza economica.

È al riguardo opportuno evidenziare che, in data 4 giugno 2016, in Cerignola presso la sala ricevimenti «*omissis*», si sono celebrate le nozze tra l'imprenditore *omissis*, figlio di *omissis* e *omissis* ed alla cerimonia ha partecipato *omissis*.

Della famiglia *omissis* si è parlato a proposito dell'ex «*omissis*», di proprietà dei figli di *omissis*: il progettista dei lavori di ristrutturazione dell'immobile era stato l'ing. *omissis*, assessore.

La Commissione ha riferito anche della gestione del bar ubicato all'interno dell'impianto sportivo «Monterisi», affidata a *omissis*, pregiudicato, figlio di *omissis*, condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, nell'ambito dell'operazione «Cartagine».

*Omissis*, nel corso di un controllo svolto dai militari della GDF il 31 marzo 2019, non ha esibito alcuna documentazione amministrativa relativa all'esercizio commerciale di bar con somministrazione di alimenti e bevande verso pagamento di corrispettivi economici, attività sottoposta a normale regime tributario.

Risalta un atteggiamento di assoluta inerzia dell'Amministrazione comunale di Cerignola rispetto alla gestione di impianti destinati alla pubblica fruizione, affidati a soggetti contigui alla criminalità organizzata.

9. Particolare attenzione è stata dedicata dalla Commissione di accesso agli aspetti inerenti alla gestione amministrativa degli esercizi pubblici (in particolare bar) operanti sul territorio comunale, riscontrando anche in questi casi gravi anomalie e rilevanti omissioni.

Il bar pasticceria «*omissis*» è di proprietà di *omissis*, legale rappresentante della società «*omissis*», con sede in Cerignola.

*Omissis* è il fratello di *omissis*, detto «il cecato», pluripregiudicato, elemento di spicco del clan «*omissis*», condannato per associazione di tipo mafioso.

La Commissione di accesso ha messo in rilievo una preoccupante cronologia procedimentale, definita con le autorizzazioni amministrative al predetto esercizio.

L'ufficio SUAP del Comune di Cerignola ha rilasciato, con provvedimento del 24 agosto 2017, al *omissis* nella qualità di legale rappresentante della *omissis*, l'autorizzazione permanente all'occupazione di suolo pubblico antistante al bar, per l'installazione di tavoli, sedie, fioriere e ombrelloni.

Nella Relazione viene anzitutto evidenziato che il carattere «permanente» della autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico si pone in contrasto con le nuove disposizioni contenute nel regolamento comunale c.d. *dehors* (all'interno del Documento strategico del commercio redatto dal Comune di Cerignola ai sensi della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015 - Codice del commercio), che prevedono la durata limitata della concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo complessivo non superiore a 5 anni, rinnovabile.

Significativa appare la cronologia procedimentale:

l'istanza di autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico è stata presentata dal *omissis* in data 31 maggio 2017;

il propedeutico nulla osta del Settore servizi tecnici urbanistica e patrimonio è stato rilasciato in data 20 maggio 2017, quindi antecedentemente alla presentazione della stessa istanza da parte dell'interessato;

la SCIA al Suap del Comune, per l'attività di somministrazione, è stata presentata e protocollata solo in data 17 luglio 2017.

È stato anche accertato che il suddetto nulla osta del Settore servizi tecnici urbanistica e patrimonio, in merito alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, veniva rilasciato in data 20 maggio 2017 a fronte della presentazione da parte di *omissis*, in data 27 aprile 2017, di una SCIA edilizia per le opere da eseguire sul suolo pubblico da occupare. Il nulla osta veniva dunque rilasciato nell'ambito di un procedimento per la realizzazione di lavori su suolo pubblico, la cui occupazione non era stata ancora oggetto di richiesta di autorizzazione da parte dell'interessato.

La Commissione ha rimarcato come la vicenda amministrativa indicata, che presenta profili di illegittimità sotto l'aspetto del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, denunci la noncuranza della compagine politico-amministrativa del comune per gli aspetti di gestione di procedimenti amministrativi, che si risolvono in un innegabile *favor* per imprese alle quali può ragionevolmente attribuirsi una vis intimidatoria, in virtù del potere evocativo che hanno parentele o altri rapporti social tipici degli amministratori con appartenenti alla criminalità mafiosa.

Il bar «*omissis*» è di proprietà di *omissis*, affiliato al clan mafioso «*omissis*», pluripregiudicato, condannato per associazione di tipo mafioso.

*Omissis* era tra i presenti ai festeggiamenti del matrimonio, celebrato con rito civile il 1° settembre 2015, tra il noto pluripregiudicato *omissis*, affiliato di rilievo del clan «*omissis*» e la sig.ra *omissis*.

In tale contesto, nel quale vi era la presenza di numerosi affiliati al clan «*omissis*», oltre che dello stesso *omissis*, capo dell'omonimo clan mafioso, era presente — come sopra evidenziato — il sindaco di Cerignola, il quale, oltre ad officiare la cerimonia, ha partecipato ai festeggiamenti presso la sala ricevimenti «*omissis*» di Andria.

La Commissione ha riferito che il *omissis* occupa, per l'esercizio della propria attività, il marciapiede prospiciente al bar con tavolini, sedie ed una struttura di notevoli dimensioni, chiusa su tutto il perimetro del portico, con vetrate sostenute da materiale in alluminio con tettoia, in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo da parte del comune e in dispregio delle previsioni del Regolamento comunale c.d. «*dehors*», (contenuto all'interno del Documento strategico del commercio redatto dal Comune di Cerignola ai sensi della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015 - Codice del commercio), che reca puntuali disposizioni in materia di installazione ed allestimento di *dehors*.

Ancora una volta l'Amministrazione comunale di Cerignola sembra incurante rispetto ad abusi che si consumano in pieno centro cittadino.

Del bar pasticceria «*omissis*» si è già detto a proposito delle frequentazioni del sindaco *omissis*.

La titolare è *omissis*, elemento di spicco del clan *omissis*.

In data 1° maggio 2017, come già indicato, all'inaugurazione del bar erano presenti il sindaco *omissis* ed il convivente della figlia, *omissis*, Assessore alle politiche giovanili. Da alcune fotografie, si vede *omissis*, alias «*omissis*» (soprannome ereditato dal padre *omissis*), figlio di Grazia *omissis*, con potere decisionale all'interno dell'organizzazione, versare da bere al sindaco in un clima di grande «confidenza».

Come già rilevato in precedenza, nel panorama criminale cerignolano, negli ultimi anni, ha acquisito un ruolo di primo piano il clan «*omissis*», riconducibile alla famiglia *omissis* e dedito alla commissione di estorsioni, rapine e spaccio di sostanze stupefacenti nell'area del basso Tavoliere.

Grazia *omissis* si trova al centro di una rete di rapporti parentali e relazionali con soggetti ai vertici della criminalità cerignolana. La stessa biografia penale di *omissis* ne conferma il pieno inserimento nel
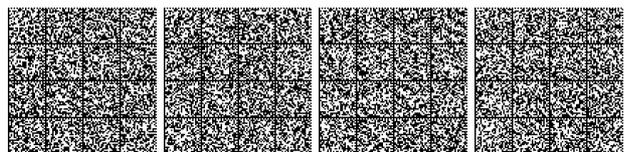
contesto familiare del clan mafioso «*omissis*», non solo per ragioni meramente parentali, ma anche per la condivisione delle dinamiche criminali del clan stesso. La titolare del bar è stata, infatti coinvolta, insieme con il padre, capo del clan omonimo, nella vicenda penale denominata «Operazione delle Querce», che riguardava il traffico di sostanze stupefacenti, attività di elezione del clan, nell'ambito della quale, nel 1997, è stata destinataria dell'o.c.c. n. 18s54/96 RG GIP n. 16/95 DDA, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia.

Anche in questo caso, *omissis* occupa, per l'esercizio della propria attività, il suolo antistante tutto il marciapiede prospiciente l'esercizio pubblico con tavolini e sedie ed una struttura di notevoli dimensioni, chiusa su tutto il perimetro con vetrate sostenute da materiale in alluminio con tettoia.

Anche in questo caso, un soggetto inserito in contesti mafiosi dispone del suolo pubblico in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo preventivo da parte del Comune, che soggiace ad iniziative private, rinunciando ad esercitare le proprie funzioni di amministrazione attiva e di vigilanza, avvantaggiando di fatto imprese contigue alla criminalità organizzata a discapito dell'interesse pubblico.

Inerzia tanto più grave e colpevole attesa la notorietà dei gravissimi precedenti penali degli appartenenti al clan *omissis*, di cui è componente *omissis*, nei confronti della quale è stata adottata in data 21 marzo 2019 una informazione antimafia interdittiva, all'esito di istruttoria avviata su richiesta formulata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

10. La Commissione ha dedicato particolare attenzione alla gestione del Laboratorio urbano «Officina delle Arti della città di Cerignola», affidata alla Associazione culturale *omissis* con deliberazione di Giunta n. 234 del 6 luglio 2018.

Gli accertamenti hanno portato a comprovare la «vicinanza» tra l'Associazione culturale «*omissis*» e la genia criminale dei *omissis*.

Presidente della predetta associazione, che gestisce un bar all'interno del palazzo denominato «*omissis*» e un ristorante denominato «*omissis*», è *omissis*, fidanzata di *omissis*, quest'ultimo legale rappresentante della *omissis*.

La «*omissis*» srl, di *omissis*, risulta appaltatrice di lavori pubblici affidati dal Comune di Cerignola, alcuni dei quali eseguiti mediante subappalto alla ditta individuale *omissis*, di proprietà di *omissis*, padre di *omissis*.

Presso la ditta *omissis* risulta assunto dal 5 maggio 2016, come operaio-manovale, *omissis*, figlio di *omissis*, pluripregiudicato, elemento di spicco del clan *omissis*, condannato per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-*bis* codice penale *omissis*, in precedenza, ha lavorato per la *omissis*.

Peraltro, come comprovato da ampia documentazione fotografica, sussistono rapporti confidenziali tra *omissis* e *omissis*, ritratti insieme in plurime occasioni conviviali.

Inoltre, il 3 novembre 2018, ad una cerimonia di inaugurazione, avvenuta presso la sede dell'Associazione culturale «*omissis*», faceva parte dello staff organizzativo la sig.ra *omissis*, figlia del predetto *omissis*.

Alla predetta cerimonia erano presenti anche i genitori e la moglie del predetto *omissis*, il padre *omissis*, la madre, *omissis* e la consorte *omissis*.

La Commissione ha evidenziato, tra l'altro, le incongruenze procedimentali che hanno portato all'alienazione proprio alla società «*omissis*» di un terreno di proprietà comunale.

La relativa decisione è stata assunta dall'Ente con deliberazione di Giunta, laddove organo competente a disporre del patrimonio immobiliare comunale è il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera *l)* del TUEL.

Inoltre, il bene — non inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni dei patrimonio immobiliare del Comune allegato al bilancio di previsione 2017/2019 — è stato alienato con trattativa privata, aderendo *sic et simpliciter* alla proposta di acquisto formulata dalla ditta «*omissis*», in assenza dei presupposti, come definiti dal regolamento comunale, di una motivazione in ordine a tale scelta procedimentale.

11. La particolare attenzione riservata dall'Amministrazione comunale di Cerignola e, in via principale, dal sindaco, a interessi personali riconducibili a soggetti gravitanti negli ambienti malavitosi emerge dalla vicenda relativa all'istanza, prodotta da *omissis*, di inserimento del fondo di sua proprietà — di considerevole estensione, pari ad una superficie complessiva di mq 5435,00 — nella zona omogenea B3 del Piano regolatore.

La Commissione ha evidenziato che, a distanza di ben 13 anni dalla approvazione da parte della Regione Puglia del nuovo PRG comunale e dopo una serie di tentativi dell'interessato, andati «a vuoto» con le precedenti amministrazioni, a seguito di una nuova istanza del *omissis*, presentata il 27 giugno 2017, il Consiglio comunale, con una «interpretazione autentica» di precedenti deliberazioni denegatorie, estende l'inserimento dell'intero fondo di proprietà del *omissis* in zona B4. La relativa deliberazione di Consiglio veniva censurata dalla Regione, che ne suggeriva l'annullamento in autotutela: all'invito il Comune di Cerignola non ha mai ottemperato.

*Omissis* è il padre di Sorbo Paolo, nato a Canosa Puglia il 6 novembre 1976, pluripregiudicato anche per reati associativi e già sorvegliato speciale della P.S.

12. La Commissione ha posto l'accento sul disordine amministrativo che ha riscontrato nell'attività di riscossione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia popolare di proprietà comunale.

Molti alloggi risultano occupati anche da appartenenti a compagini mafiose, in assenza di regolare versamento dei canoni dovuti e, nella gran parte dei casi, in assenza di valido titolo.

Il tutto con palese dimostrazione da parte dell'Amministrazione comunale della incapacità di porre in essere una qualsivoglia efficace attività di recupero dell'evasione e di regolarizzazione delle posizioni illegittime, a tutela dell'interesse pubblico e dei diritti dei legittimi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La Commissione ha altresì riscontrato l'inerzia dell'attuale amministrazione comunale di Cerignola in merito alla riscossione di imposte e tasse, che si risolve in una ingiustificata agevolazione di soggetti legati alla criminalità organizzata.

Alcuni pluripregiudicati, condannati per associazione di stampo mafioso, e i congiunti degli stessi non pagano i tributi comunali e non risulta una conseguente reale attività recuperatoria da parte dell'Amministrazione comunale. Nella maggior parte dei casi, il mancato pagamento dei tributi da parte dei pregiudicati inizia dall'annualità 2015, in coincidenza con l'inizio della consiliatura *omissis*.

13. La Commissione si è altresì soffermata sul servizio di parcheggio a pagamento su aree pubbliche, con annesso servizio di pronto intervento stradale, installazione e manutenzione della segnaletica stradale e installazione e manutenzione di 2 rilevatori automatici delle violazioni in materia di velocità.

Il relativo servizio è stato affidato, per un importo a base d'asta pari ad euro 4.500.000,00 e con un ribasso del 2,26%, alla «*omissis*», a seguito di gara a cui ha partecipato, oltre alla ditta indicata, un'altra ditta soltanto.

*Omissis* è presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante della Società; il vice presidente del Consiglio di amministrazione è *omissis*, cognato del *omissis*, che ne ha sposato la sorella.

*Omissis* è ritenuto contiguo alle famiglie malavitose *omissis* e *omissis*, come confermato dagli esiti di controlli posti in essere dai Carabinieri del Nucleo tutela del lavoro di Foggia, che hanno evidenziato come il *omissis* abbia svolto i lavori di ristrutturazione di un'abitazione da destinare a casa coniugale dei giovani *omissis*, figlio di *omissis* e della fidanzata *omissis* nonché lavori per la realizzazione di un capannone in un terreno di proprietà della ditta «*omissis*», il cui titolare è *omissis*, pluripregiudicato. Quest'ultimo è figlio di *omissis*, rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 416-*bis* ed altri reati, nell'ambito dell'operazione «Cartagine», nonché esponente del clan «*omissis*».

Le acquisizioni info-investigative hanno inoltre evidenziato la condivisione di esperienze criminali da parte di *omissis* e *omissis*.

Ruolo centrale all'interno della *omissis* è rivestito dal noto pregiudicato *omissis*, fattivamente inserito nel clan facente capo a *omissis*, alias «*omissis*».

Infatti, in data 5 febbraio 2019, nel corso di un controllo effettuato dalla Guardia di finanza di Cerignola, era presente presso la sede della *omissis* il predetto *omissis*, il quale riferiva di essere il «capo del personale» della *omissis*, con ciò confermando il suo elevato grado di «inserimento» nella organizzazione della società in esame, della quale assume il ruolo di vero e proprio gestore di fatto.

Nella stessa impresa lavorano anche *omissis*, figlia di *omissis*, dipendente dal 9 maggio 2018, e *omissis*, fratello di *omissis*.

Il *omissis*, unitamente ad altri soggetti facenti parte del clan *omissis*, è stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli articoli 416-*bis* codice penale (associazione di tipo mafioso), 629 codice penale (estorsione) e 140 TULPS (Violazioni delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza). Con sentenza della Corte di appello di Bari del 25 marzo 2009, di-

venuta definitiva il 3 giugno 2010, *omissis* è stato condannato per i reati di tentata estorsione continuata in concorso e per illecita concorrenza con minaccia. Nel provvedimento di condanna si dà atto della «spendita» da parte del *omissis* e dei suoi sodali del vincolo di appartenenza al clan *omissis*, al fine di intimorire i destinatari dell'azione estorsiva.
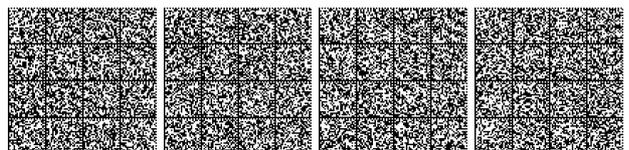
Gli elementi informativi raccolti dalla Commissione di accesso e qui sinteticamente esposti consentono di delineare un quadro della situazione sicuramente significativo.

Cerignola risente della presenza di sodalizi mafiosi, attraverso esponenti di rilievo del clan *omissis* e del clan *omissis*.

Questa presenza si è manifestata e continua a manifestarsi non solo attraverso fatti criminosi eclatanti ma anche e soprattutto attraverso una sistematica attività di contaminazione dell'economia legale, tipica della «mafia degli affari», quale quella cerignolana.

La forma privilegiata, attraverso cui si manifestano gli interessi malavitosi, ben visibile e percepibile per i poco meno di 60.000 abitanti della città di Cerignola, è, infatti, la presenza diretta o indiretta dei predetti esponenti della criminalità organizzata in svariate attività economiche.

Parimenti visibile e percepibile nella pubblica opinione è il fatto che queste attività economiche, come descritto dalla Commissione di accesso, non potrebbero certamente essere gestite se non vi fosse, da parte dell'Amministrazione comunale, quanto meno una «disattenzione» nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Si sono del resto colti più volte, anche sugli organi di stampa, segnali di tensione nella comunità locale e, ovviamente, nelle parti politiche che si contrappongono all'attuale amministrazione.

La percezione di una situazione quasi fuori controllo è emersa ovviamente anche in incontri con esponenti dell'opposizione, che più volte hanno segnalato un clima invero allarmante e rapporti altrettanto allarmanti di membri degli attuali organi di governo cittadino con ambienti malavitosi.

Appare tuttavia rilevante il fatto che tali valutazioni — che pur potrebbero essere in qualche modo ritenute «frutto» dell'ovvia contrapposizione politica — sono ormai state manifestate pubblicamente e senza mezzi termini. In vari articoli, apparsi su organi di stampa locale, si fa tra l'altro espresso riferimento «a un sistema mafioso che potrebbe tenere sotto scacco la città per tanti anni» e a «politici che hanno fatto un patto scellerato con la criminalità». Da questi articoli emerge l'allarme non tanto e non solo per una cattiva-amministrazione, ma per le sorti stesse della città di Cerignola, i cui attuali rappresentanti vengono espressamente indicati nei termini appena evidenziati.

Occorre altresì segnalare alcuni episodi che hanno riguardato esponenti politici dell'opposizione e che, pur non essendo di facile lettura, valgono tuttavia a evidenziare il clima che si vive in una realtà già di per se stessa molto difficile:

*omissis*, consigliere comunale d'opposizione ha prodotto due denunce per danneggiamento dell'auto a lui in uso:

danneggiamento del parabrezza anteriore dell'autovettura intestata alla madre *omissis*, ma dallo stesso utilizzata;

danneggiamento del finestrino lato guidatore dell'autovettura intestata alla madre *omissis*, ma dallo stesso utilizzata;

il consigliere comunale *omissis*, in ordine alle eventuali minacce o danneggiamenti, riferiva ai Carabinieri di non avere ricevuto direttamente minacce ma che, a seguito di un, comizio, tra cui temi trattati c'era l'affidamento della villa comunale (comizio pubblico di consiglio comunale), ci sarebbero stati avvertimenti circa il suo continuo riferimento a fatti riguardanti la gestione della villa comunale e la richiesta di evitare ogni altro riferimento a tale argomento; sostanzialmente, si sarebbe recato presso la sede del *omissis* di Cerignola (del quale era segretario all'epoca dei fatti) uno dell'*entourage* della villa (di cui non ne conosce il nome) che, non trovandolo, si sarebbe rivolto ad un iscritto di sua conoscenza.

È ben noto che la presenza delle organizzazioni mafiose grava pesantemente sulla vita sociale e politica delle comunità, con intrecci che possono limitarsi anche al semplice condizionamento laddove si registri una «tolleranza» o una «inerzia» da parte delle Amministrazioni locali nei confronti di certe condotte o attività: queste inerzie non comportano evidentemente una partecipazione attiva da parte degli amministratori o dei funzionari comunali alle attività, apparentemente lecite, delle organizzazioni mafiose, ma non per questo sono meno rilevanti, poiché su queste inerzie o su queste tolleranze si radica nella pubblica opinione locale la percezione della impunità e addirittura della inattaccabilità delle organizzazioni mafiose.

Tale appare appunto il caso di Cerignola.

La Commissione ha fornito un copioso materiale informativo in ordine ai collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata ovvero su forme di condizionamento di amministratori o dipendenti del Comune di Cerignola.

Il dato impressionante è certamente rappresentato dal fatto che in tutte le ditte o nelle vicende amministrative oggetto di disamina, ampiamente descritte, si registra, quale denominatore comune, la presenza, diretta o indiretta, degli esponenti della criminalità organizzata più e più volte citati, o di persone a loro vicine.

Si percepisce, dall'esame della relazione una sorta di logica «spartitoria» tra i vari soggetti contigui o organici alla criminalità organizzata. Logica avallata proprio dall'atteggiamento quantomeno soggiacente dell'Amministrazione comunale, che ignora evidentissimi abusi consumati in pieno centro cittadino da esercizi commerciali gestiti ora da *omissis*, contigua al clan omonimo, ora da *omissis* o *omissis*, contigui al clan *omissis*.

Un altro caso inquadrabile in «quella» logica è la vicenda dello stadio «Monterisi», gestito dalla famiglia *omissis*, legata da rapporti di frequentazione e da cointeressenze economiche direttamente con esponenti del clan *omissis*, condannati per associazione di tipo mafioso. Paradossalmente, l'attuale assenza di segnali di una recrudescenza della rivalità tra i clan operanti in Cerignola, favorisce la penetrazione degli stessi nel tessuto economico sano.

E, ancora, la gestione del verde pubblico, affidato in una sorta di monopolio a soggetti, anche pregiudicati, gravitanti negli ambienti della criminalità organizzata, particolarmente vicini al clan *omissis*. Tra questi non può non rammentarsi la vicenda che ha riguardato le due imprese interdette «*omissis*» e «*omissis*», connotata da un assorbente profilo di «familiarità» che lega i proprietari delle ditte, i *omissis*, al sindaco di Cerignola, il quale incautamente si dimostra irridente rispetto a provvedimenti interdittivi antimafia, tentando di vanificarne gli effetti, dando continuità ai rapporti contrattuali con le ditte interdette.

Il segnale è devastante in una comunità caratterizzata da forte degrado sociale e culturale.

Nel complesso, l'Amministrazione comunale appare in più occasioni testimone passiva, in altre protagonista delle vicende illustrate dalla Commissione.

Non si registrano iniziative concrete per rimuovere le situazioni di infiltrazione malavitosa descritte, né si fa ricorso, con la dovuta efficienza, ai rimedi che pure offre la normativa antimafia.

Le situazioni descritte hanno indotto e consolidato vantaggi diretti di appartenenti alla consorteria mafiosa, in alcuni casi con una sorta di «privatizzazione» di beni pubblici, sottratti con il regime della concessione alla comunità e alla libera concorrenza, mediante procedure prive di trasparenza amministrativa, in cui l'evidenza pubblica, quando inevitabile, si è risolta nella presentazione di un'unica offerta, peraltro con irrisori miglioramenti rispetto alla base d'asta.

Queste circostanze, in uno con le relazioni personali pure ampiamente illustrate, denotano la capacità del contesto delinquenziale di Cerignola di incidere sull'Amministrazione e di condizionare le decisioni degli organi comunali, e rendono plausibile l'esistenza di un condizionamento, tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Si ritiene quindi di condividere la valutazione della Commissione che rileva come tutte queste vicende, al di là della loro valenza oggettiva, inducono sulla comunità locale un'inevitabile percezione di sfiducia nella pubblica autorità. Del resto, nell'applicazione dell'art. 143, T.U.E.L. può assumere rilevanza finanche «una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita». (Consiglio di Stato, n. 227/2011).

Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica è, infatti, necessario porre in atto, soprattutto in territori così pesantemente condizionati dalla presenza della criminalità organizzata, ogni possibile rimedio giuridico e gestionale, per rimuovere, anche «visibilmente» tutte quelle situazioni che, in qualsiasi modo, agevolano direttamente o indirettamente gli esponenti criminali.

A Cerignola ciò non è avvenuto e non avviene.

Il cittadino comune è ben conscio della situazione: non può certamente favorire una riaffermazione della legalità il fatto che determinati soggetti, direttamente o indirettamente, siano protagonisti a vario titolo della vita economica o sociale della comunità.

Non può vedersi imparzialità nella gestione del Comune, laddove le «solite» ditte continuino ad essere destinatarie di affidamenti o certi soggetti gestiscano in una sorta di «monopolio» strutture destinate alla fruizione pubblica.

In questo quadro si ritiene che le situazioni descritte rendano plausibile, nella concreta realtà di quel territorio e in base ai dati informativi acquisiti, l'ipotesi quanto meno di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali rispetto a quelle logiche e, come noto, dette situazioni non si traducono, necessariamente, in comportamenti penalmente sanzionabili imputabili ai singoli amministratori.

Il quadro indiziario che emerge dalla relazione resa dalla Commissione di accesso, a prescindere dalla eventuale valenza sul piano penale dei singoli episodi, denota dunque un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente.

In effetti la maggior parte dei settori comunali è apparsa inadeguata e afflitta da prassi operative spesso avulse dall'attuale quadro normativo.

Il complesso di questa situazione denota pertanto un generale stato di precaria funzionalità dell'Ente e soprattutto una legalità «debole», in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata. Il Comune, proprio in ragione delle anzidette problematiche, non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto derivano.

Questa situazione finisce per essere funzionale agli interessi ampiamente descritti, direttamente o indirettamente riconducibili a esponenti della criminalità organizzata, che si sostanziano nell'esigenza, per loro fondamentale, di mantenere il vantaggioso status quo ampiamente descritto. A fronte di tali interessi, vi è stata se non una connivenza, una sostanziale acquiescenza o comunque un'incapacità di intervento da parte dell'Amministrazione comunale.

In effetti, le criticità riscontrate in sede di accesso hanno riguardato proprio i settori in cui si appuntano i sostanziali interessi degli esponenti della cosca. Se è vero che diverse di queste deviazioni sono addebitabili all'apparato burocratico, è però altrettanto vero che nei confronti di questo non vi è stato da parte del vertice politico-amministrativo l'esercizio di alcun efficace controllo o vigilanza.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l'attuale Amministrazione, non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Cerignola capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Cerignola e dei rapporti interpersonali ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*Il prefetto:* GRASSI

**19A06914**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2019.

**Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2019.**

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge n. 232 del 2016 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232 del 2016, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016;

Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e che, ai fini della determinazione del predetto saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, compreso, per gli anni 2017-2019, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rivenente dal ricorso all'indebitamento, mentre non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del 2016 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, le sanzioni da applicare agli enti inadempienti;

Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, che disciplina le sanzioni da applicare nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo;

Visto l'art. 1, comma 479, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione dei risultati del pareggio di bilancio, alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera *b)*, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;

Visto l'art. 1, comma 479, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevedono la possibilità di effettuare investimenti finanziati da operazioni di indebitamento e dall'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionali, disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);

Visto l'art. 2, comma 14, e l'art. 4, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, i quali prevedono che gli enti beneficiari degli spazi finanziari acquisiti attraverso le intese regionali e i patti di solidarietà nazionale trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento;

Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza»;

Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato regioni il 15 ottobre 2018, nel quale le regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione a decorrere dall'anno 2021 e concordano, altresì, di verificare, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per l'anno 2020, la possibilità di anticiparne l'utilizzo;

Viste le sotto riportate disposizioni legislative che, in attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, hanno avviato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti:

*a)* i commi dal 495 al 495-*ter* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegnano e ripartiscono alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni dal 2017 al 2019 nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, e in particolare, il comma 495-*ter*, che, per l'anno 2019, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto comma 495 tra le regioni a statuto ordinario per effettuare negli anni dal 2019 al 2023 investimenti nuovi, la cui realizzazione è certificata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475;

*b)* l'art. 44, comma 6-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede che in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici;

Visti i commi 833 e 834 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplinano il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici delle regioni a statuto ordinario attribuendo per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'intero comparto, con possibilità di rimodulazione degli importi spettanti alle singole regioni — indicati nella tabella 4 allegata alla predetta legge n. 145 del 2018 — con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo altresì la destinazione di un importo di almeno 800 milioni di euro per il 2019 e 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a nuovi investimenti, sia diretti che indiretti;

Visto il comma 839 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento le regioni certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rinviando ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità del monitoraggio e della certificazione;

Visto il comma 841 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale, fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle medesime regioni, per il settore non sanitario, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla citata legge;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui ai commi 469 e 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 per le regioni a statuto ordinario;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 17 ottobre 2019 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Per l'esercizio 2019, le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 503, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato *A* al presente decreto.

2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2020, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali e alla realizzazione degli investimenti previsti dall'art. 1, commi da 495 a 495-*ter*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dall'art. 1, commi 833 e 834 della legge 28 dicembre 2018, n. 145, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato *B* al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
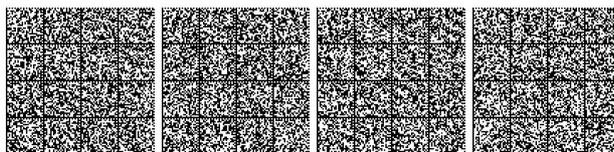
3. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2019

*Il Ragioniere generale dello Stato*
MAZZOTTA

ALLEGATO *A*

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle regioni, relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 508, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'esercizio 2019.

A. *Istruzioni generali.*

A.1. *Tempi e modalità di trasmissione* — Le regioni a statuto ordinario trasmettono le informazioni riguardanti il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali attraverso il modello 1SF/19 - Sezione 1, riferito al 30 settembre 2019 ed al 31 dicembre 2019, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui il presente decreto fosse emanato in data successiva a quella prevista per l'invio dei dati relativi al 30 settembre, le informazioni inerenti al monitoraggio del saldo dovranno essere inoltrate entro un mese dalla pubblicazione del decreto stesso.

Per quanto riguarda l'analisi degli spazi finanziari acquisiti e degli investimenti impegnati ai sensi dell'art. 1, commi 833 e 834, della legge 28 dicembre 2018, n. 145, l'apposita sezione 2 del citato modello 1SF/19 andrà compilata esclusivamente con riferimento al 31 dicembre 2019, fermo restando l'obbligo di trasmissione entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.

I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e con segno positivo, salvo la voce *O)* che, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di saldo, può assumere valore negativo.

A.2. *Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso* — Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze delle applicazioni web dedicate al pareggio 2018, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2019 sino a quando la regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

*a.* nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

*b.* codice fiscale;

*c.* ente di appartenenza;

*d.* recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.3. *Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio* — Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al pareggio del sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio».

A.4. *Altri riferimenti e richieste di supporto* — Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza per pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06/47612375-2125-2782 dalle 8,00 alle 18,00, con l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00;

pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;

rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it per il monitoraggio BDAP/MOP indicando nell'oggetto della e-mail «Monitoraggio investimenti a valere su spazi finanziari MONIT/19 - Regione xxx».

B. *Istruzioni per la compilazione del modello 1SF/19.*

B.1. *Istruzioni generali* — Per il monitoraggio 2019 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 469, della legge n. 232 del 2016, è stato predisposto il modello n. 1SF/19, articolato in due sezioni, la sezione 1 riguardante la verifica dell'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 466, legge n. 232) per la quale è previsto il monitoraggio infrannuale, la sezione 2 relativa all'analisi degli spazi finanziari acquisiti e degli investimenti impegnati ai sensi dell'art. 1, commi 833 e 834, della legge 28 dicembre 2018, n. 145, per la quale è previsto solo il monitoraggio al 31 dicembre 2019.

Entrambe le sezioni sono compilate seguendo le seguenti regole:

gli importi indicano i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (ad esempio: i dati concernenti il monitoraggio al 30 settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2019; i dati a tutto il mese di dicembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2019). Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio, che prevede un messaggio di avvertimento *(warning)*, di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati. Nel caso in cui, a seguito di un errore materiale di inserimento, i dati di compe-

tenza o di cassa risultassero inferiori ai corrispondenti dati del trimestre precedente, è necessario procedere ad una rettifica dei dati inseriti nel trimestre precedente;
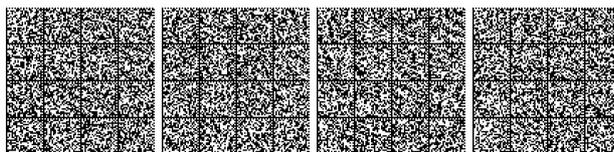
gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.

B.2. *La sezione 1: verifica equilibrio entrate finali - spese finali* — La prima sezione del modello 1SF/19 è articolata in due colonne denominate:

*a)* «Dati gestionali COMPETENZA a tutto il …… 2019» (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)», riguardante i risultati di competenza finanziaria del 2019: ovvero gli accertamenti e gli impegni esigibili a tutto il periodo di riferimento del 2019: ovvero gli accertamenti e gli impegni esigibili nell'esercizio 2019 registrati nel periodo di riferimento, gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 2019 di entrata e di spesa e gli eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel periodo oggetto del monitoraggio. I dati riguardanti tale colonna sono inseriti dall'ente, salvo quelli riguardanti i totali, le formule e gli spazi finanziari, calcolati in automatico dall'applicativo del pareggio;

*b)* «Dati gestionali CASSA a tutto il …… 2019» riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti effettuati nel periodo di riferimento del 2019 (in conto competenza e in conto residui), al fine di verificarne l'andamento anche in considerazione dell'applicazione della premialità prevista dall'art. 1, comma 479, lettera *a)*, della legge n. 232 del 2016. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2019 per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

La prima ripartizione della sezione 1 del modello riguarda il fondo pluriennale di entrata, articolato nelle seguenti voci, non valorizzabili con riferimento alla terza colonna, riguardante la cassa:

A1) fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti;

A2) fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito;

A3) fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie;

A4) fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2018.

Tali voci sono compilate indicando l'importo degli stanziamenti di bilancio aggiornati riguardanti l'esercizio 2019, iscritti in entrata del bilancio di previsione 2019-2021, salvo la voce riguardante il «Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito», che è compilata al netto delle quote finanziate da debito.

La voce A4) indica l'importo degli impegni cancellati dalle scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto 2018, quando non è più possibile adeguare i risultati di tale esercizio alle operazioni poste in essere nel 2019, riguardanti la formazione del fondo pluriennale di spesa 2018. La valorizzazione di tale voce consente di dare corretta applicazione all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che ai fini della determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese finali non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Le ripartizioni successive della sezione 1 del modello del monitoraggio riguardano:

i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella prima colonna sono inseriti gli accertamenti delle entrate finali registrati nel periodo di riferimento, mentre nella seconda colonna sono inseriti gli incassi effettuati dal tesoriere nel corso del periodo di riferimento del 2019 (incassi in c/competenza e in conto residui);

il totale degli spazi finanziari acquisiti nel 2019, il cui importo è valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/19 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni a statuto ordinario, in attuazione della legge e dei patti di solidarietà nazionali riferiti agli esercizi 2018 e 2019;

i titoli di spesa 1, 2 e 3 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella prima colonna sono indicate le spese valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, costituite dagli impegni riguardanti le spese finali registrati nel periodo di riferimento dell'esercizio 2019 e dagli stanziamenti aggiornati riguardanti l'esercizio 2019, iscritti in spesa del bilancio di previsione 2019-2021, relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa. Il fondo pluriennale di spesa indica l'importo effettivamente costituito, a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili prevedono la costituzione del fondo pluriennale anche in assenza della registrazione di impegni. Con riferimento al monitoraggio relativo al 31 dicembre 2019, il fondo pluriennale di spesa indica l'importo effettivamente costituito, a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili prevedono la costituzione del fondo pluriennale anche in assenza della registrazione di impegni. Con riferimento al titolo secondo della spesa, il fondo pluriennale vincolate è valorizzato al netto delle quote finanziate da debito. Nella seconda colonna sono indicati i pagamenti effettuati dal tesoriere nel periodo di riferimento del 2019 (pagamenti in c/competenza e in conto residui), e non sono valorizzate le voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

gli spazi finanziari ceduti ad altre regioni a statuto ordinario nell'ambito dei patti nazionali sanciti nel 2018 e nel 2019, i cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del pareggio in considerazione delle informazioni risultanti dal modello 5OB/19. La seconda colonna non deve essere compilata;

il saldo tra l'anticipazione erogata dalla Tesoreria dello Stato per il finanziamento della sanità e le regolazioni contabili effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi, da inserire solo nella seconda colonna, riguardante i dati di cassa;

gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati, inseriti in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci riguardanti gli spazi acquisiti e quelle relative ai relativi utilizzi, risultanti dalla sezione 2. La seconda colonna non deve essere compilata.

La voce O «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica» è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, incrementata del fondo pluriennale di entrata e degli spazi finanziari acquisiti se effettivamente utilizzati per gli investimenti, al netto degli spazi finanziari ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento alla colonna riguardante i risultati di cassa, il saldo è determinato facendo riferimento anche alla voce J.

Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è necessario confrontare il saldo conseguito con l'obiettivo cui l'ente è tenuto (la voce *P)*, determinato in considerazione degli obblighi di conseguire un saldo positivo previsti:

1) dall'art. 1, comma 841, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle regioni medesime, per il settore non sanitario, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni

di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato, nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla legge; nell'esercizio 2020 è realizzato attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833 e 835, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla legge;

2) dall'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'art. 1, comma 479, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (facoltativo) è sempre pari a zero.

L'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 è conseguito se, nella prima colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera *O)* e l'obiettivo di cui alla lettera *P)* è pari a zero o positiva.

Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all'art. 1, comma 479, lettera *a)*, della legge n. 232 del 2016 è conseguito se nella seconda colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera *O)* e l'obiettivo di cui alla lettera *P)* è pari a zero o positiva.

La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra evidenziati è effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio finale (al 31 dicembre 2019). Pertanto, l'invio dei modelli di monitoraggio al 30 settembre che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio a consuntivo.

B.3. *La sezione 2: analisi degli spazi finanziari acquisiti e degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 833 e 834, della legge 28 dicembre 2018, n. 145* — La sezione 2 del modello 1SF/19 consente il monitoraggio sia dell'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dalle regioni a statuto ordinario nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, sia degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 833 e 834, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.

Per gli spazi finanziari acquisiti nel 2019 in attuazione del patto di solidarietà nazionale orizzontale (art. 4, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21/2017), del patto di solidarietà nazionale verticale, chiusura contabilità speciali nel 2018 (art. 1, comma 791, legge n. 205/2017), e dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017, sono previste le seguenti voci:

*a)* «Spazi acquisiti nel 2019», il cui importo è valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/19 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni in attuazione della legge, delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali riferiti agli esercizi 2018 e 2019;

*b)* «Impegni per investimenti esigibili nel 2019», finanziati con avanzo di amministrazione o con il debito, il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente;

*c)* «FPV c/cap. al netto del debito», costituito in spesa dell'esercizio 2019 a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, o nei casi in cui i principi contabili consentono la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza degli impegni, il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente;

*d)* «Spazi acquisiti nel 2019 e non utilizzati», il cui importo è determinato in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra la voce di cui alla lettera *a)* e le successive voci.

Per la verifica degli investimenti effettuati in attuazione dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016, le voci 1), 5) e 6) della sezione 2 del prospetto 1SF/19 prevedono una differente articolazione, diretta a consentire la verifica dei nuovi investimenti esigibili nel 2019, per un importo pari almeno a quello previsto per tale esercizio dal profilo temporale individuato dai commi 495-*bis* e 495-*ter* della citata legge n. 232 del 2016, anche attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP *MOP)* ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il comma 495-*ter* definisce «nuovi» gli investimenti se:

effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti;

se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP *MOP)* ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229.

Le voci 1), 5) e 6) della sezione 2 del prospetto 1SF/19 sono articolate nelle seguenti lettere riguardanti i nuovi investimenti esigibili nel 2019 finanziati dal risultato di amministrazione e dal debito a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016:

*a)* «Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2019, concernenti opere pubbliche». In particolare, la voce 1a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-*ter* della legge n. 232/2016 nell'ambito del patto nazionale verticale del 2019 per l'esercizio 2019, mentre la voce 5a) riguarda gli impegni esigibili nel 2019 effettuati in relazione agli spazi acquisiti nel 2018 in attuazione del medesimo comma 495-*ter* della legge n. 232/2016, e la voce 6a) riguarda gli impegni esigibili nel 2019 effettuati a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 495-*bis*, legge n. 232/2016. Sia per impegni di cui alla voce 1a), che per gli impegni di cui alle voci 5a) e 6a), in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, la regione deve valorizzare il campo «Tipologia di finanziamento - Regioni patto nazionale - comma 495, legge n. 232/2016». Al riguardo si rappresenta che per opere pubbliche si intendono gli investimenti in corso di realizzazione o progettazione (si esclude quindi la manutenzione ordinaria), come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera *pp)*, decreto legislativo n. 50/2016: «il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica»;

*b)* «Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2019, non riguardanti opere pubbliche, non oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011»;

*c)* «Impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2019, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche», concessi a valere degli spazi acquisiti, ai sensi del comma 495, legge n. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al de-

creto legislativo n. 229/2011, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 196/2009 e gli ulteriori soggetti di cui all'art. 2-*bis* del decreto legislativo n. 33/2013 che realizzano opere pubbliche. (1) In attuazione dell'intesa sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 le regioni a statuto ordinario assumono le iniziative necessarie affinché le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2019 a valere degli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 495-*ter*, legge n. 232 del 2016, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, valorizzando il campo «Tipologia di finanziamento - Trasferimento regioni 2019 - Patto nazionale verticale»;
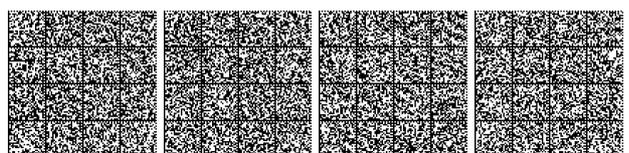
*d)* «Impegni per altri investimenti indiretti esigibili nel 2019», non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari non sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, in sede di monitoraggio MOP-BDAP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, con riferimento a tutti gli spazi acquisiti per i patti di solidarietà nazionale, le regioni devono valorizzare come segue il campo «Tipologia di spazi finanziari»:

con la voce «Patto nazionale 2019 - Avanzo» nel caso di investimento finanziato da avanzo;

con la voce «Patto nazionale 2019 - Debito» nel caso di ricorso a indebitamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016 «Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto».

---

(1) L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede:

1. ai fini del presente decreto, per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

2. la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; 3. la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Attraverso la voce 7), la sezione 2 consente di determinare gli spazi finanziari da rinviare agli esercizi 2020 e successivi ai sensi dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n. 205 del 2017, nel caso in cui le risorse accertate a seguito della chiusura nel 2019 delle contabilità speciali in materia di protezione civile, non sono state interamente utilizzate nel corso del medesimo esercizio. L'importo degli spazi finanziari attribuiti agli esercizi successivi deve corrispondere a quello inserito nel modello «Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilità speciali (anno di riferimento 2019)», trasmesso entro il 20 gennaio 2020. In caso di mancata corrispondenza, è necessario aggiornare il modello del patto nazionale verticale - contabilità speciali anno 2020, inviando a assistenza.cp@mef.gov.it una e-mail di richiesta di riapertura del modello.

La voce 8) evidenzia la realizzazione dei nuovi investimenti diretti e indiretti per l'esercizio 2019, previsti dall'art. 1, commi 833 e 834 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, come individuati nella tabella 4 allegata alla legge medesima. Ciò in attuazione del comma 839 della citata legge n. 145/2018 il quale prevede che, entro il 31 marzo 2020, le regioni certificano l'avvenuto impegno dei predetti investimenti diretti e indiretti, effettuati nell'anno precedente sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate e verificati come nuovi, ai sensi del comma 837. Per i predetti impegni, in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, la regione deve:

in caso di investimenti diretti in opere pubbliche, accedere al MOP in sezione anagrafica - Strumento attuativo, valorizzando per singolo CUP identificativo dell'opera la voce «Contributo di cui all'art. 1, comma 833, legge n. 145/2018_investimenti diretti»;

in caso di investimenti indiretti in opere pubbliche assumere le iniziative necessarie affinché le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2019, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP accedendo al MOP, sezione anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando per singolo CUP identificativo dell'opera la voce «Contributo di cui all'art. 1, comma 833, legge n. 145/2018_investimenti indiretti».

Il modello 5OB/19 elaborato in automatico dall'applicativo del pareggio, riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni attraverso i patti di solidarietà nazionali, compresi i patti di solidarietà nazionali verticali (art. 1, commi 495, 495-*bis* e 495-*ter* della legge n. 232 del 2016).

Le regioni possono consultare il modello 5OB/19 attraverso l'applicativo del pareggio.

Gli spazi acquisiti per l'esercizio 2019, risultanti dal 5OB/19, sono applicati al modello 1SF/19 in automatico dall'applicativo del pareggio.

---

ALLEGATO *B*

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 2019.

A. *Certificazione dei risultati 2019.*

Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2019 le regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati per l'anno 2019 attraverso il modello n. 2C/19.

Le informazioni del modello n. 2C/19 della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2019 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it
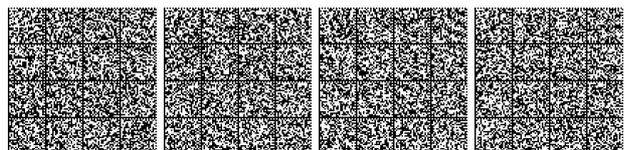
È prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello 2C/19 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, già compilato con le informazioni del prospetto di monitoraggio relativo al 31 dicembre 2019.

Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo 2019 è inviato, entro il 31 marzo 2020, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.

In prossimità del termine del 31 marzo 2020 previsto per la certificazione dei risultati del 2019, le regioni a statuto ordinario, aggiornano i dati inseriti alla fine di gennaio, per tenere conto dell'attività di riaccertamento ordinario posta in essere fino a tale data.

L'obiettivo 2019 è stato conseguito se la voce Q del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo di competenza finanziaria realizzato nel 2019 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto per il 2019 è pari a zero o positivo.

Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2019, in attuazione dell'art. 1, comma 479, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio 2019, condizione che, unitamente al rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione del pareggio 2019, consente di innalzare nell'esercizio 2020 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28.

Per gli enti che hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa (facoltativa), il prospetto della certificazione consente di certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto dall'art. 1, comma 479, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per gli enti che non hanno conseguito l'obiettivo 2019, in attuazione dell'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, il prospetto della certificazione attesta se il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, è inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, per cui sono applicabili le sanzioni ridotte previste dal medesimo comma 476.

Inoltre, in attuazione dell'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto certifica l'eventuale utilizzo degli spazi finanziari attribuiti per l'esercizio 2019 per una quota inferiore al 90 per cento (se N/G è < 0,9). Qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente.

Infine, il prospetto 2C/19 certifica la realizzazione di nuovi investimenti esigibili nel 2019 dalle regioni a statuto ordinario a valere:

*a)* degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento all'esercizio 2019 in attuazione dei commi 495 e 495-*bis*, legge n. 232/2016, a meno che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2019, pari a complessivi 130, sia stata realizzata nel 2017 o nel 2018 attraverso impegni esigibili nel 2017 e nel 2018. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016;

*b)* degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento all'esercizio 2019 in attuazione dei commi 495 e 495-*ter*, legge n. 232/2016, a meno che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2019, pari a complessivi 137 milioni, sia stata realizzata nel 2018 attraverso impegni esigibili nel 2018. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016;

*c)* degli spazi assegnati nel 2019 con riferimento all'esercizio 2019 in attuazione del comma 495-*ter* della legge n. 232/2016. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016;

*d)* dei richiamati commi 833 a 834 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, che disciplinano il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici delle regioni a statuto ordinario attribuendo per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'intero comparto, con possibilità di rimodulazione degli importi spettanti alle singole regioni, indicati nella tabella 4 allegata alla predetta legge n. 145 del 2018, con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 ha disposto l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal menu funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2019 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello 2C/19 contenente le risultanze del monitoraggio a tutto il 31 dicembre del proprio ente.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.

A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica documento firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.

Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo di bilancio al 31 dicembre 2019, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2020 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Monitoraggio».

Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it».

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016 è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2020 i dati del monitoraggio del 2019 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.
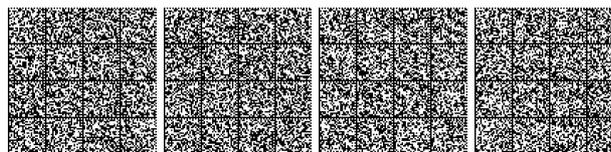
**Allegato A - Modello 1SF/19**

**MONITORAGGIO SALDO DI BILANCIO 2019 (Art. 1 comma 469 e seguenti, della legge n. 232/2016)**

**REGIONE ……………………**

*importi in migliaia di euro* pag 1/2

| **SEZIONE 1: VERIFICA EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 466 Legge di stabilità 2017)** | | **ACCERTAMENTI/ IMPEGNI a tutto il….** | **CASSA a tutto il ….. (facoltativo) (2)** |
|---|---|---|---|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | | |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito | (+) | | |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie | (+) | | |
| A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2018 | (-) | | |
| **A) Fondo pluriennale vincolato di entrata** (A1 + A2 + A3 - A4) | (+) | | |
| **B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | (+) | | |
| **C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica** | (+) | | |
| **D) Titolo 3 - Entrate extratributarie** | (+) | | |
| **E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale** | (+) | | |
| **F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie** | (+) | | |
| **G) TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) (1)** | (+) | | |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | | |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | (+) | | |
| **H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica** (H=H1+H2) | (-) | | |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | | |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito | (+) | | |
| **I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2)** | (-) | | |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | | |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | (+) | | |
| **L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria valide ai fini dei saldi di finanza pubblica** (L=L1 + L2) | (-) | | |
| **J) Saldo anticipazione finanziamento sanità ( anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno)** (solo ai fini saldo di cassa) | (+) | | |
| **M) TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)** | (-) | | |
| **N) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI ( N=1f+1g+2c+3d+4c)** | (-) | | |
| **O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA** (**O**=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L+J-M-**N**) | | | |
| **P) OBIETTIVO DI SALDO (3)** | | | |
| **Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q=O - P)(4)** | | | |

***1)*** *Gli importi riguardanti gli spazi finanziari acquisiti* **o ceduti** nel 2019 attraverso i patti nazionali sono inseriti automaticamente dall'applicativo web del pareggio sulla base delle informazioni del modello 5OB/19.
***2)*** *La trasmissione dei dati di cassa a tutto dicembre 2019 è facoltativa ai sensi dell'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*

***3)*** *L'obiettivo P è inserito automaticamente dall'applicativo web, per un importo pari al contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 841, lettera a), L 145/2018 incrementato delle risorse derivanti dalla chiusura, nel 2019 delle contabiltà speciali in materia della protezione civile non utilizzate nel corso del medesimo esercizio, da programmare entro il 20 gennaio 20 20 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 . L'obiettivo in termini di cassa è sempre pari a 0.*
***4)*** *L'ente è in equilibrio di bilancio se la differenza tra il saldo conseguito e l'obiettivo è pari a 0 o positivo.*
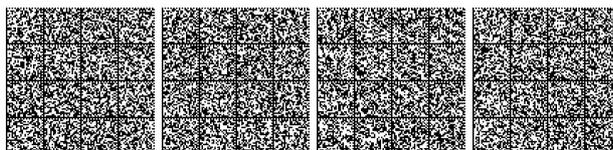
**Allegato A - Modello 1SF/19**

**MONITORAGGIO SALDO DI BILANCIO 2019 (Art. 1 comma 469 e seguenti, della legge n. 232/2016)**

**REGIONE …………………………**

*importi in migliaia di euro* **pag 2/2**

| **SEZIONE 2:**<br>**ANALISI DEGLI SPAZI FINANZIARI ACQUISITI E DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 833 e 834, L. 28 DICEMBRE 2018, n. 145** | **Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2019 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)** |
|---|---|
| **1) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale per nuovi investimenti (comma 495-ter, L. 232/2016)** | |
| 1a) impegni per nuovi investimenti diretti esigibili nel 2019, concernenti opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016, oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011. | |
| 1b) impegni per altri nuovi investimenti diretti esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 (non riguardanti opere pubbliche e NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011) | |
| 1c) impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2019, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011. | |
| 1d) impegni per altri nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 (non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011) | |
| 1e) FPV c/cap. di spesa 2019 al netto del debito per nuovi investimenti, diretti e indiretti, esigibili nel 2020-2023 a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 | |
| 1f) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi (comma 495-ter, L. 232/2016) non utilizzati per investimenti esigibili nel 2019 | |
| 1g) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi (comma 495-ter L. 232/2016), non utilizzati per investimenti esigibili negli esercizi 2020-2023- FPV di spesa[5] | |
| **2) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale orizzontale (art. 4 DPCM 21/2017)** | |
| 2a) impegni per investimenti esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà orizzontali | |
| 2b) FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà orizzontali | |
| 2c) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale orizzontale non utilizzati | |
| **3) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale - chiusura contabilità speciali nel 2017 e nel 2018 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)** | |
| 3a) impegni per investimenti diretti esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti a seguito della chiusura contabilità speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017) | |
| 3b) impegni per investimenti diretti esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti a seguito della chiusura contabilità speciali nel 2018 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017) | |
| 3c) FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi acquisiti della chiusura contabilità speciali nel 2017 e nel 2018 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017) | |
| 3d) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale - chiusura contabilità speciali (articolo 1, comma 787, legge n. 205/2017) e non utilizzati | |
| **4) Spazi acquisiti nel 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017** | |
| 4a) Impegni per investimenti diretti esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017 | |
| 4b) FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017 | |
| 4c) Spazi acquisiti nel 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017 e non utilizzati | |
| **5) Verifica, per l'esercizio 2019, dell'utilizzo spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale per nuovi investimenti (comma 495- ter, L. 232/2016)** | |
| 5a) impegni per investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019 concernenti opere pubbliche a a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011 | |
| 5b) Impegni per altri investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011 | |
| 5c) Impegni per investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011. | |
| 5d) impegni per altri investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011 | |
| 5e) FPV c/cap. di spesa 2019 al netto del debito per investimenti nuovi e aggiuntivi, diretti e indiretti, esigibili nel 2020-2022 a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 | |
| 5f) Spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-ter L. 232/2016) e non utilizzati con impegni esigibili 2019 | |
| 5g) Spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-ter L. 232/2016), non utilizzati per investimenti esigibili negli esercizi 2020-2022 - FPV di spesa [6] | |
| **6) Verifica, per l'esercizio 2019, dell'utilizzo spazi acquisiti nel 2017 con il patto di solidarietà nazionale verticale per nuovi investimenti (comma 495-bis, L. 232/2016)** | |
| 6a) impegni per investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019 concernenti opere pubbliche a a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011 | |
| 6b) Impegni per altri investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011 | |
| 6c) Impegni per investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011. | |
| 6d) impegni per altri investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011 | |
| 6e) FPV c/cap. di spesa 2019 al netto del debito per investimenti nuovi e aggiuntivi, diretti e indiretti, esigibili nel 2020-2022 a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 | |
| 6f) Spazi acquisiti nel 2017 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-bis L. 232/2016), non utilizzati con impegni esigibili 2019 | |
| 6g) Spazi acquisiti nel 2017 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-bis L. 232/2016), non utilizzati per investimenti esigibili negli esercizi 2020-2021 - FPV di spesa [7] | |
| **7) Risorse derivanti dalla chiusura nel 2019 delle contabiltà speciali in materia della protezione civile non utilizzate nel corso del medesimo esercizio, da programmare entro il 20 gennaio 2020 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017** (7a-7b-7c)[8] | |
| 7a) Entrate riversate nel 2019 alle regioni a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile ai fini dell'art. 1, commi 788 della legge n. 205 del 2017. | |
| 7b) Impegni esigibili nel 2019 a valere degli accertamenti 2019 derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai fini dell'art. 1, commi 788 della legge n. 205 del 2017 | |
| 7c) FPV di spesa 2019 al netto del debito a valere degli accertamenti 2019 derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai fini dell'art. 1, commi 788 della legge n. 205 del 2017 | |
| **8) Verifica, per l'esercizio 2019, dell'utilizzo del contributo per nuovi investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 833 e 834 della L. n. 145 del 2018.** | |
| 8a) impegni per nuovi investimenti diretti concernenti opere pubbliche di cui al comma 839 della L.145/2018, oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011 . | |
| 8b) Impegni per altri nuovi investimenti diretti di cui al comma 839 della L.145/2018, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011 | |
| 8c) Impegni per nuovi investimenti indiretti concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, di cui al comma 839 della L.145/2018, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011. | |
| 8d) impegni per altri nuovi investimenti indiretti di cui al comma 839 della L.145/2018, non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011 | |
| 8e) Investimenti non realizzati rispetto all'importo previsto per il 2019 dalla tabella 4 allegata alla legge n. 145/2018 | |

*5) In caso di mancato utilizzo, per gli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495 ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinati a investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2020- 2023, non è prevista l'applicazione della sanzione di cui al comma 475 della medesima legge.*

*6) In caso di mancato utilizzo, per gli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi dei commi 495-ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinati a investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2020-2022, non è prevista l'applicazione della sanzione di cui al comma 475 della medesima legge.*

*7) In caso di mancato utilizzo, per gli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi dei commi 495-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinati a investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2020-2021, non è prevista l'applicazione della sanzione di cui al comma 475 della medesima legge.*

*8) L'importo della voce 7) deve corrispondere a quello inserito nel modello Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilità speciali (anno di riferimento 2020), da trasmettere entro il 20 gennaio 2020. In caso di mandata corrispodenza, aggiornare il modello del patto nazionale verticale - contabilità speciali anno 2020, inviando a assistenza.cp@mef.gov.it una mail di richiesta di riapertura del modello.*

**Allegato B - Modello 2C/19**

## Saldo di bilancio 2019 (Art. 1, comma 463 e seguenti, della legge n. 232/ 2016)

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2019**

**da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2020**

**REGIONE ……..**

VISTI i risultati della gestione di competenza finanziaria dell'esercizio 2019;

VISTE le informazioni sul monitoraggio degli equilibri tra entrate e spese finali 2019 trasmesse da questo Ente all'apposito sito web

**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

*Importi in migliaia di euro*

| | RISULTATI 2019 | dati di competenza finanziaria | dati di cassa (facoltativo) |
|---|---|---|---|
| A | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA | | |
| B+C+D+E+F | ENTRATE FINALI | | |
| G | TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI | | |
| H+I+L | SPESE FINALI | | |
| M | TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI | | |
| N | SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI | | |
| O | SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-N) | | |
| P | OBIETTIVO DI SALDO | | |
| Q | DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q = O - P) | | |

**Sulla base delle predette risultanze si certifica che nell'esercizio 2019:**

☐ **è stato conseguito l'obiettivo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali** *(Q è pari a 0 o positivo)*

☐ l'obiettivo di competenza finanziaria è stato conseguito lasciando spazi finanziari inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali

☐ è stato conseguito anche il saldo di cassa tra entrate finali e spese finali di cui al comma 479, L 232/2016 *(Q è pari a 0 o positivo)*

☐ **non è stato conseguito l'obiettivo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali** *(Q è negativo - si applicano le sanzioni di cui al comma 475, L 232/2016* )

☐ il mancato conseguimento dell'obiettivo di competenza finanziaria è inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali *(si applicano le sanzioni di cui al comma 476, L 232/2016)*

☐ gli spazi acquisiti nell'esercizio sono stati utilizzati per una percentuale inferiore al 90% *(l'ente non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio 2020)*

☐ gli impegni esigibili nel 2019 per nuovi investimenti effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L 232/2016 acquisiti nel 2019 sono stati registrati *(altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)*

☐ gli impegni esigibili nel 2019 per nuovi investimenti effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L 232/2016 acquisiti nel 2018 sono stati registrati *(altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)*

☐ gli impegni esigibili nel 2019 per gli investimenti nuovi e aggiuntivi effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-bis, L 232/2016, acquisiti nel 2017 sono stati registrati *(altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)*

☐ *gli impegni esigibili nel 2019 per gli investimenti nuovi di cui all'art. 1, comma 837, L 145/2018 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui al comma 840)*

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Mod. 5OB/2019

***PAREGGIO DI BILANCIO 2019***

**ANALISI VARIAZIONE SALDO DI FINANZA PUBBLICA**
**di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016**

**REGIONE …………………**

| **RIEPILOGO SPAZI CEDUTI** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|
| Totale spazi ceduti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale orizzontale (articolo 4 del DPCM di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012) | | |
| **TOTALE SPAZI CEDUTI** | **0** | **0** |
| | | |
| **RIEPILOGO SPAZI ACQUISITI** | **2019** | **2020** |
| Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) | | |
| Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale 2018 - chiusura contabilità speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017) | | |
| Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale 2019 - chiusura contabilità speciali nel 2018 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017) | | |
| Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale orizzontale 2019 (articolo 4 del DPCM di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012) | | |
| Spazi acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017 | | |
| **TOTALE SPAZI ACQUISITI** | **0** | **0** |

**19A06917**

DECRETO 29 ottobre 2019.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu"), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, quindicesima e sedicesima *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 28 ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 69.259 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 27 novembre, 22 dicembre 2017, nonché il 26 gennaio, 23 febbraio, 27 marzo 2018 e 29 luglio 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quindicesima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,95%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla quinta cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,301%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della sedicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per diciassette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° novembre 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 0,592% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2020 al 2025, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**19A06911**

---

DECRETO 29 ottobre 2019.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,35% con godimento 1° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025, terza e quarta *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 28 ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 69.259 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 2019, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,35% con godimento 1° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,35%, avente godimento 1° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° febbraio 2020, sarà pari allo 0,116984% lordo, corrispondente a un periodo di centoventitre giorni su un semestre di centottantaquattro.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° novembre 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2020 al 2025, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**19A06912**

DECRETO 29 ottobre 2019.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,35% con godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1° aprile 2030, quinta e sesta *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranches* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 201 9 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 28 ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 69.259 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 29 agosto e 26 settembre 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranches* dei buoni del Tesoro poliennali 1,35%, con godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1° aprile 2030;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,35%, avente godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1° aprile 2030. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza in data 1° ottobre 2019, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° novembre 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2020 al 2030, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**19A06913**

DECRETO 29 ottobre 2019.

**Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio», in versione *proof*, millesimo 2020.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 26 giugno 2019 con cui è stata approvata l'emissione, tra l'altro, di una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio» ed i relativi bozzetti della già citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio», in versione *proof*, millesimo 2020, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

| Metallo | Valore nominale | Diametro | | Titolo | | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argento | euro | mm | tolleranza | legale | tolleranza | legale | tolleranza |
| | 5,00 | 32,00 | ± 0,3 mm | 925‰ | ± 3‰ | 18,00 g | ± 5‰ |

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: particolare di un autoritratto di Raffaello Sanzio, dipinto intorno al 1506 (Gallerie degli Uffizi, Firenze). Nel giro, la scritta «Repubblica italiana»; in esergo, il nome dell'autore «Cassol»;

sul rovescio: particolare dell'affresco di Raffaello Sanzio «Scuola di Atene», realizzato tra il 1509 e il 1511 (Stanza della Segnatura, Musei Vaticani, Città del Vaticano). In alto, la scritta «Raffaello» delimitata da un semiarco di globetti che richiama la volta contenente l'affresco; nel campo, le date «1520», al centro, e «2020», a destra; in basso, il valore «5 euro»; sul lato sinistro, «R», identificativo della Zecca di Roma;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio», in versione *proof*, millesimo 2020, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2020.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DRITTO* *ROVESCIO*

Roma, 29 ottobre 2019

*Il direttore generale del Tesoro:* RIVERA

**19A06928**

DECRETO 29 ottobre 2019.

**Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Pizza e mozzarella», in versione *fior di conio*, con elementi colorati, millesimo 2020.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale relativo alla riunione del 26 giugno 2019 con cui sono stati, tra l'altro, approvati i bozzetti della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla serie «Cultura enogastronomica italiana» - Pizza e mozzarella», millesimo 2020;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da euro 5 dedicata alla serie «Cultura enogastronomica italiana» - Pizza e mozzarella», in versione *fior di conio*, con elementi colorati, millesimo 2020, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

| Metallo | Valore nominale | Diametro | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Cupronichel | euro | mm | legale | tolleranza |
| | 5,00 | 26,95 | 10,30 g | ± 3,5% |

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: composizione di elementi rappresentativi della Campania: Pulcinella, la pizza e una veduta del Golfo di Napoli. La scritta «Repubblica italiana» è inserita in un cartiglio con decori tipici campani; in basso a sinistra, la scritta «Campania»; a destra, il nome dell'autore «Colaneri». Moneta con elementi colorati;

sul rovescio: In una cornucopia sono raccolti gli ingredienti della pizza, uno tra i prodotti gastronomici italiani più conosciuti nel mondo. Nella composizione sono raffigurati la bocca di un forno e un particolare del bassorilievo del Corteo bacchico (Museo archeologico nazionale di Napoli). In alto nel giro, la scritta «Sapori d'Italia»; nel campo di destra, l'anno di emissione «2020»; nel campo di sinistra, «5 euro» e «R», identificativo della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla serie «Cultura enogastronomica italiana - Pizza e mozzarella», millesimo 2020, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2020.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Dritto* *Rovescio*

Roma, 29 ottobre 2019

*Il direttore generale del Tesoro:* RIVERA

**19A06929**

DECRETO 29 ottobre 2019.

**Emissione e corso legale della moneta in bronzital da 5 euro della Serie «Mondo sostenibile - Animali in via di estinzione - Tigre», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2020.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 22 luglio 2019 con cui è stata approvata l'emissione, tra l'altro, di una moneta in bronzital da 5 euro della Serie «Mondo sostenibile - Animali in via di estinzione - Tigre» ed i relativi bozzetti della già citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in bronzital da 5 euro della Serie «Mondo sostenibile - Animali in via di estinzione - Tigre» in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2020, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

| Metallo | Valore nominale | Diametro | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Bronzital | euro | mm | legale | tolleranza |
| | 5,00 | 26,95 | 9,30 g | ± 3,5% |

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: composizione a colori di alcune specie animali rappresentative della fauna terrestre che convivono in armonia con l'ambiente. In alto e a destra, «Repubblica italiana»; in esergo, il nome dell'autore «Petrassi». Moneta con elementi colorati;

sul rovescio: composizione a colori raffigurante una tigre nel suo ambiente naturale. In alto, la scritta «Tigre»; a sinistra, il valore «5 euro»; in basso, l'anno di emissione «2020»; a destra, «R» identificativo della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta in bronzital da euro 5 della Serie «Mondo sostenibile - Animali in via di estinzione - Tigre» in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2020, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2020.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in bronzital, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DRITTO* *ROVESCIO*

Roma, 29 ottobre 2019

*Il direttore generale del Tesoro:* RIVERA

19A06930

DECRETO 29 ottobre 2019.

**Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «60° Anniversario Olimpiadi di Roma», in versione *proof*, con elementi colorati, millesimo 2020.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 22 luglio 2019 con cui è stata approvata l'emissione, tra l'altro, di una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «60° Anniversario Olimpiadi di Roma» ed i relativi bozzetti della già citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «60° Anniversario Olimpiadi di Roma» in versione *proof*, con elementi colorati, millesimo 2020, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

| Metallo | Valore nominale | Diametro | | Titolo | | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argento | euro | mm | tolleranza | legale | tolleranza | legale | tolleranza |
| | 5,00 | 32,00 | ± 0,3 mm | 925‰ | ± 3‰ | 18,00 g | ± 5‰ |

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: il logo della XVII Olimpiade svoltasi a Roma dal 25 agosto all'11 settembre 1960. Nel giro, «Repubblica italiana». Moneta con elementi colorati;

sul rovescio: al centro, il braciere olimpico, delimitato in basso dalle tre medaglie olimpiche in oro, argento e bronzo, legate tra loro da un nastro tricolore e contrassegnate con numeri romani a ricordo delle medaglie conquistate dall'Italia. Nel campo di destra, il valore «5 euro»; in quello di sinistra, «R», identificativo della Zecca di Roma, e, a seguire, in numeri romani, l'anno di emissione «MMXX»; in basso, il nome dell'autore «V. De Seta»; nel giro, la scritta «60° Anniversario Olimpiadi di Roma». Moneta con elementi colorati;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «60° Anniversario Olimpiadi di Roma», in versione *proof*, con elementi colorati, millesimo 2020, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2020.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DRITTO* *ROVESCIO*

Roma, 29 ottobre 2019

*Il direttore generale del Tesoro:* RIVERA

**19A06931**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 ottobre 2019.

**Autorizzazione alla «Scuola superiore di analisi transazionale "Seminari romani di analisi transazionale"» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Roma.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993 con il quale la «Scuola superiore di analisi transazionale "Seminari romani di analisi transazionale"», è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di via Filippo Nicolai n. 70 - Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale è stato approvato l'adeguamento degli istituti di psicoterapia riconosciuti dall'ordinamento previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola superiore di analisi transazionale "Seminari romani di analisi transazionale"» ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma, da via Filippo Nicolai n. 70, a via Festo Avieno n. 92;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazio-

ne del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 14 ottobre 2019, trasmessa con nota prot. n. 4218 del 14 ottobre 2019;
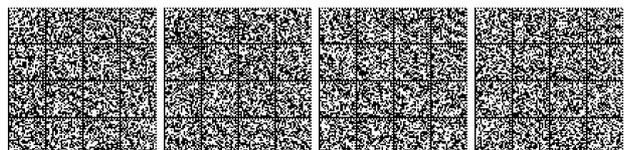
Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola superiore di analisi transazionale "Seminari romani di analisi transazionale"», abilitata con decreto in data 31 dicembre 1993 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via Filippo Nicolai n. 70, a via Festo Avieno n. 92.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2019

*Il Capo del Dipartimento:* VALDITARA

**19A06915**

---

DECRETO 18 ottobre 2019.

**Revoca dell'abilitazione dell'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2002 con il quale l'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Torino, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Firenze;

Visto il decreto in data 8 luglio 2014 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Torino;

Visto il decreto in data 15 dicembre 2017 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Torino;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede la cancellazione della sede periferica di Firenze;

Vista la nota pervenuta del 19 settembre 2019, con la quale il rappresentante legale del predetto Istituto ha chiesto la cancellazione della sede didattica di Firenze a causa del non avviamento di corsi di psicoterapia;

Visto l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca è, comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, è revocata all'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt», l'abilitazione ad istituire e ad attivare presso la sede periferica di Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia, adottata con decreto in data 2 agosto 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2019

*Il Capo del Dipartimento:* VALDITARA

**19A06916**
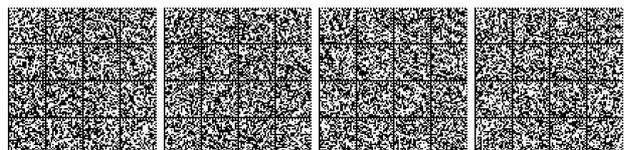
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosulpiride Ipso Pharma».

*Estratto determina AAM/PPA n. 840 del 15 ottobre 2019*

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/1283.

Cambio nome: N1B/2019/837.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.R.L. (codice fiscale 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale LEVOSULPIRIDE IPSO PHARMA.

Confezione A.I.C. n.:

045300011 - «25 mg compressa» 20 compresse in blister al/pvc/pvdc;

045300023 - «25 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 20 ml;

alla società:

Ferrer Internacional S.A. con sede legale e domicilio in Gran via Carlos III, 94 - Barcellona (Spagna).

Con variazione della denominazione del medicinale in LEVOSULPIRIDE FERRER.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A06898**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Menezon»

*Estratto determina AAM/PPA n. 841 del 15 ottobre 2019*

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/1741.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in Via Della Monica, 26, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno (SA).

Medicinale MENEZON.

Confezione A.I.C. n.:

042874014 - «40 mcg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml;

042874026 - «40 mcg/ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,1 ml;

alla società:

Visufarma S.p.a. (codice fiscale 05101501004) con sede legale e domicilio fiscale in via Canino, 21, 00191 - Roma (RM).

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A06899**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipokima»

*Estratto determina AAM/PPA n. 844 del 15 ottobre 2019*

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/1842.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 26, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno (SA).

Medicinale IPOKIMA.

Confezione A.I.C. n.:

044881011 - «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 1 flacone in ldpe da 5 ml;

044881023 - «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in ldpe da 0,3 ml;

alla società:

DOC Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 - Milano (MI).

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A06900**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tilexim»

*Estratto determina AMM/PPA n. 845 del 15 ottobre 2019*

Codice pratica: VN2/2018/36.

Autorizzazione della variazione Tipo II: B.I.Z.

È autorizzata la seguente variazione:

Tipo II B.I.z: aggiornamento della sezione 3.2.S relativamente al medicinale «TILEXIM», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 027020027 - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 027020039 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

A.I.C. n. 027020054 - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l (codice fiscale 13118231003) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare 36, 00071 - Pomezia - Roma (RM).

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A06901**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesalazina Espl»

*Estratto determinazione AAM/PPA n. 839 del 15 ottobre 2019*

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/817.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Espl Regulatory Consulting LTD, con sede in Unit 3D North Point House, New Mallow Road, Cork, Irlanda.

Medicinale MESALAZINA ESPL.

Confezione A.I.C. n.:

046851010 - «1600 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister pvc/al;

046851022 - «1600 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister pvc/al;

046851034 - «1600 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister pvc/al;

alla società:

Tillotts Pharma Gmbh, con sede in Warmbacher Strasse 80, Rheinfelden, Germania.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A06902**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dequalinio Cloruro e Enossolone Zentiva».

Con la determina n. aRM - 163/2019 - 8043 del 18 ottobre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DEQUALINIO CLORURO e ENOSSOLONE ZENTIVA

confezione: 014621027;

descrizione: «0,30 mg + 5 mg compresse aroma menta balsamica» 20 compresse in blister;

confezione: 014621039;

descrizione: «0,30 mg + 5 mg compresse aroma miele-limone» 20 compresse in blister.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**19A06903**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cinacalcet Sandoz».

Con la determina n. aRM - 161/2019 - 1392 del 16 ottobre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CINACALCET SANDOZ.

Confezioni e descrizioni:

A.I.C. n. 045686019 - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045686021 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045686033 - «30 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045686045 - «60 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045686058 - «60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045686060 - «60 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045686072 - «90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045686084 - «90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045686096 - «90 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**19A06904**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Candesartan e Idroclorotiazide Pensa».**

Con la determina n. aRM - 162/2019 - 3018 del 18 ottobre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Pensa Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA.

Confezioni e descrizioni:

A.I.C. n. 043761016 - «16 mg/12,5 mg compressa» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 043761028 - «32 mg/12,5 mg compressa» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 043761030 - «32 mg/25 mg compressa» 28 compresse in blister AL/PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**19A06905**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carvedilolo Aristo».**

Con la determina n. aRM - 164/2019 - 3773 del 18 ottobre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CARVEDILOLO ARISTO.

Confezioni e descrizioni:

A.I.C. n. 038995015 - «3.125 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995027 - «3.125 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995039 - «3.125 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995041 - «3.125 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995054 - «3.125 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995066 - «3.125 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995078 - «3.125 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995080 - «3.125 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995092 - «3.125 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995104 - «3.125 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995116 - «3.125 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995128 - «3.125 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995130 - «3.125 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995142 - «3.125 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995155 - «3.125 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995167 - «3.125 mg compresse» 98×1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995179 - «3.125 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995181 - «6.25 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995193 - «6.25 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995205 - «6.25 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995217 - «6.25 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995229 - «6.25 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995231 - «6.25 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995243 - «6.25 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995256 - «6.25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995268 - «6.25 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995270 - «6.25 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995282 - «6.25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995294 - «6.25 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995306 - «6.25 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995318 - «6.25 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995320 - «6.25 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995332 - «6.25 mg compresse» 98×1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995344 - «6.25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995357 - «12.5 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995369 - «12.5 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995371 - «12.5 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995383 - «12.5 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995395 - «12.5 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995407 - «12.5 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995419 - «12.5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995421 - «12.5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995433 - «12.5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995445 - «12.5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995458 - «12.5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995460 - «12.5 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995472 - «12.5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995484 - «12.5 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995496 - «12.5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995508 - «12.5 mg compresse» 98×1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995510 - «12.5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;
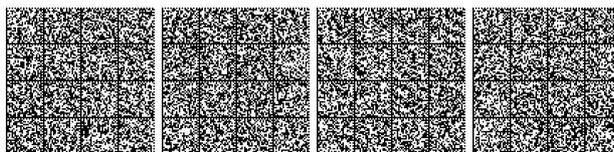
A.I.C. n. 038995522 - «25 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995534 - «25 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995546 - «25 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995559 - «25 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995561 - «25 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995573 - «25 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995585 - «25 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995597 - «25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995609 - «25 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995611 - «25 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995623 - «25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995635 - «25 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995647 - «25 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995650 - «25 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995662 - «25 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995674 - «25 mg compresse» 98×1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995686 - «25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995698 - «50 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995700 - «50 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995712 - «50 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995724 - «50 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995736 - «50 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995748 - «50 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995751 - «50 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995763 - «50 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995775 - «50 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995787 - «50 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995799 - «50 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995801 - «50 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995813 - «50 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995825 - «50 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995837 - «50 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995849 - «50 mg compresse» 98×1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995852 - «50 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**19A06906**

## AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

### Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento.

Sito internet dell'A.N.AC. www.anticorruzione.it (Home → Provvedimenti e normativa → Regolamenti) è stato pubblicato il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione approvato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019.

**19A06919**

### Adozione del nuovo regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.

Nel corso dell'adunanza del 16 ottobre 2019, con deliberazione n. 920, il Consiglio dell'Autorità ha emanato un nuovo Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: www.anticorruzione.it (Home → Provvedimenti e normativa → Regolamenti).

Il nuovo regolamento sostituisce il precedente regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato con delibera n. 164 del 27 febbraio 2019.

**19A06920**

### Modifica del regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici.

Nel corso dell'adunanza del 2 ottobre 2019, il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato, ai sensi art. 213, comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016, la modifica del regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici con delibera n. 861, disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: www.anticorruzione.it

**19A06921**

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

### Comunicato relativo all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Nell'elenco delle amministrazioni pubbliche citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 229 del 30 settembre 2019, all'interno del raggruppamento «Università e istituti di istruzione universitaria pubblici», alla voce «altre amministrazioni locali», tra le unità «Concessioni autostradali lombarde S.p.a.» e «Consorzio autostrade siciliane» deve essere inserita l'unità «Concessioni autostradali venete - CAV S.p.a.».

**19A06922**
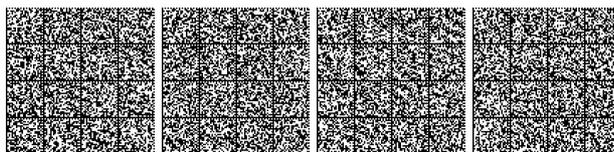
# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 ottobre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1173 |
| Yen | 121,29 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,63 |
| Corona danese | 7,4708 |
| Lira Sterlina | 0,8593 |
| Fiorino ungherese | 329,98 |
| Zloty polacco | 4,2788 |
| Nuovo leu romeno | 4,7584 |
| Corona svedese | 10,7311 |
| Franco svizzero | 1,1002 |
| Corona islandese | 139,3 |
| Corona norvegese | 10,1638 |
| Kuna croata | 7,4378 |
| Rublo russo | 71,1373 |
| Lira turca | 6,5047 |
| Dollaro australiano | 1,624 |
| Real brasiliano | 4,6059 |
| Dollaro canadese | 1,4643 |
| Yuan cinese | 7,9025 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7635 |
| Rupia indonesiana | 15713,09 |
| Shekel israeliano | 3,9484 |
| Rupia indiana | 79,169 |
| Won sudcoreano | 1309,04 |
| Peso messicano | 21,4 |
| Ringgit malese | 4,6709 |
| Dollaro neozelandese | 1,7432 |
| Peso filippino | 57,046 |
| Dollaro di Singapore | 1,5203 |
| Baht tailandese | 33,804 |
| Rand sudafricano | 16,4831 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**19A06923**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 ottobre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,113 |
| Yen | 120,87 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,57 |
| Corona danese | 7,4708 |
| Lira Sterlina | 0,86065 |
| Fiorino ungherese | 329,92 |
| Zloty polacco | 4,2778 |
| Nuovo leu romeno | 4,7609 |
| Corona svedese | 10,7303 |
| Franco svizzero | 1,1004 |
| Corona islandese | 139,3 |
| Corona norvegese | 10,1833 |
| Kuna croata | 7,4405 |
| Rublo russo | 70,9699 |
| Lira turca | 6,4897 |
| Dollaro australiano | 1,6237 |
| Real brasiliano | 4,59 |
| Dollaro canadese | 1,4581 |
| Yuan cinese | 7,8795 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7295 |
| Rupia indonesiana | 15626,52 |
| Shekel israeliano | 3,9411 |
| Rupia indiana | 78,9245 |
| Won sudcoreano | 1305,83 |
| Peso messicano | 21,2721 |
| Ringgit malese | 4,6618 |
| Dollaro neozelandese | 1,7358 |
| Peso filippino | 56,969 |
| Dollaro di Singapore | 1,5164 |
| Baht tailandese | 33,735 |
| Rand sudafricano | 16,3337 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**19A06924**
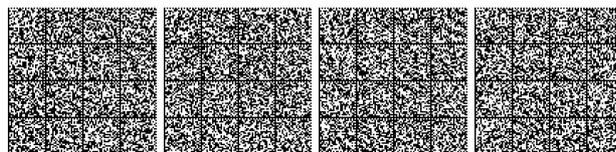
## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 ottobre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1123 |
| Yen | 120,63 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,638 |
| Corona danese | 7,4707 |
| Lira Sterlina | 0,86408 |
| Fiorino ungherese | 329,11 |
| Zloty polacco | 4,2786 |
| Nuovo leu romeno | 4,7603 |
| Corona svedese | 10,7385 |
| Franco svizzero | 1,1004 |
| Corona islandese | 138,9 |
| Corona norvegese | 10,1775 |
| Kuna croata | 7,4418 |
| Rublo russo | 71,0887 |
| Lira turca | 6,4318 |
| Dollaro australiano | 1,6252 |
| Real brasiliano | 4,5459 |
| Dollaro canadese | 1,4558 |
| Yuan cinese | 7,8684 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7235 |
| Rupia indonesiana | 15604,46 |
| Shekel israeliano | 3,9329 |
| Rupia indiana | 78,8245 |
| Won sudcoreano | 1303,45 |
| Peso messicano | 21,3268 |
| Ringgit malese | 4,6578 |
| Dollaro neozelandese | 1,7361 |
| Peso filippino | 56,765 |
| Dollaro di Singapore | 1,5161 |
| Baht tailandese | 33,73 |
| Rand sudafricano | 16,3217 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**19A06925**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 ottobre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1128 |
| Yen | 120,86 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,598 |
| Corona danese | 7,4705 |
| Lira Sterlina | 0,86288 |
| Fiorino ungherese | 329,24 |
| Zloty polacco | 4,277 |
| Nuovo leu romeno | 4,752 |
| Corona svedese | 10,6963 |
| Franco svizzero | 1,1019 |
| Corona islandese | 138,3 |
| Corona norvegese | 10,1368 |
| Kuna croata | 7,452 |
| Rublo russo | 71,1856 |
| Lira turca | 6,4251 |
| Dollaro australiano | 1,6273 |
| Real brasiliano | 4,4908 |
| Dollaro canadese | 1,4545 |
| Yuan cinese | 7,8704 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7235 |
| Rupia indonesiana | 15619,26 |
| Shekel israeliano | 3,922 |
| Rupia indiana | 79,022 |
| Won sudcoreano | 1305,33 |
| Peso messicano | 21,2595 |
| Ringgit malese | 4,6571 |
| Dollaro neozelandese | 1,74 |
| Peso filippino | 57,088 |
| Dollaro di Singapore | 1,5162 |
| Baht tailandese | 33,707 |
| Rand sudafricano | 16,2753 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**19A06926**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 ottobre 2019**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1107 |
| Yen | 120,59 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,568 |
| Corona danese | 7,4704 |
| Lira Sterlina | 0,86598 |
| Fiorino ungherese | 328,87 |
| Zloty polacco | 4,2777 |
| Nuovo leu romeno | 4,7553 |
| Corona svedese | 10,7445 |
| Franco svizzero | 1,1019 |
| Corona islandese | 138,3 |
| Corona norvegese | 10,1865 |
| Kuna croata | 7,453 |
| Rublo russo | 70,824 |
| Lira turca | 6,4012 |
| Dollaro australiano | 1,627 |
| Real brasiliano | 4,4732 |
| Dollaro canadese | 1,4511 |
| Yuan cinese | 7,8524 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7048 |
| Rupia indonesiana | 15588,67 |
| Shekel israeliano | 3,9242 |
| Rupia indiana | 78,7515 |
| Won sudcoreano | 1304,87 |
| Peso messicano | 21,202 |
| Ringgit malese | 4,6494 |
| Dollaro neozelandese | 1,7456 |
| Peso filippino | 56,951 |
| Dollaro di Singapore | 1,514 |
| Baht tailandese | 33,504 |
| Rand sudafricano | 16,2387 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**19A06927**

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-262) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
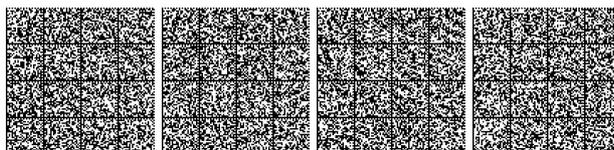
## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
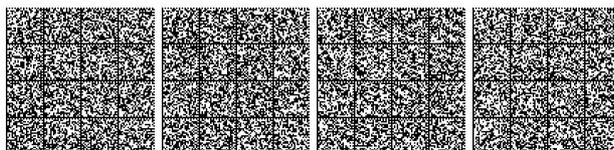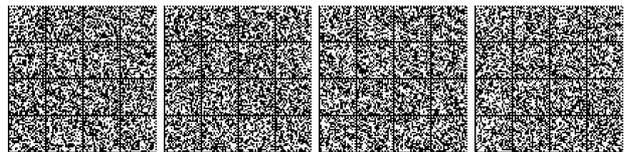
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.